

XVII.

TORNATA DEL 20 LUGLIO 1895

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedi* — *Seguito della discussione del progetto di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti; stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per il culto, e dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario 1895-96* — *Osservazioni del senatore Majorana-Calatabiano sulla tabella A capitolo 1 (Ministero: Personale di ruolo) e risposta del ministro guardasigilli* — *Approvazione del capitolo 1 e seguenti fino al capitolo 13 inclusivo, previa osservazioni del senatore Costa, relatore, del ministro, e del senatore Cancellieri, sul capitolo 7: (Indennità di supplenza e di missione)* — *Prendono parte alla discussione del capitolo 14: (Magistrature giudiziarie) il senatore Parenzo, il ministro guardasigilli ed i senatori Costa relatore, Pierantoni, Bartoli, Canonico ed il presidente del Consiglio* — *I senatori Parenzo e Canonico ritirano gli ordini del giorno da essi proposti* — *Approvazione del capitolo 14* — *Presentazione di un progetto di legge per modificazione dell'art. 24 della legge sulla sovrimposta comunale e provinciale; e di 17 progetti per eccedenze d'impegni e maggiori assegnazioni su vari bilanci per l'esercizio 1893-94* — *Svolgimento di interpellanza del senatore Luzi sullo scioglimento del Consiglio comunale di San Severino Marche e l'invio del Regio Commissario* — *Risposta del presidente del Consiglio ministro dell'interno* — *Ripresa della discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia* — *Approvazione dei rimanenti capitoli della tabella A, di quelli delle tabelle B, C, D ed E coi relativi elenchi e degli articoli del progetto di legge* — *Rinvio alla discussione del bilancio dei lavori pubblici dello svolgimento di una interpellanza, già annunciata, del senatore Cancellieri.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 25.

Sono presenti il ministro guardasigilli ed i ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio. Intervengono in seguito i ministri della marina, delle poste e dei telegrafi ed il presidente del Consiglio.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo i signori senatori Ascoli e Cucchi.

Se non vi sono obiezioni, questi congedi si intenderanno accordati.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti; stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per il culto, e dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma per l'esercizio finanziario 1895-96 »
(N. 19).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge:

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 LUGLIO 1895

« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti; stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per il culto, e dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma per l'esercizio finanziario 1895-96. »

Come il Senato rammenta, nella tornata di ieri fu ultimata la discussione generale intorno a questo disegno di legge.

Ora passeremo alla discussione dei capitoli che leggo.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Aspetti, non posso lasciare riaprire la discussione generale, le darò facoltà di parlare sul capitolo 1° che leggo:

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896.

TITOLO I.

Spesa ordinaria.

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	541,395 33
---	--	------------

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io veramente non devo parlare sul capitolo, devo parlare facendo l'introduzione ai capitoli. E mi permetta, onor. presidente: il mio dire sarà brevissimo; e, colla scarsa esperienza che ho, penso sia opportuno ch'io parli ora.

Del resto, rimarrà ciascuno nella sua opinione; ed ella mi ringrazierà dell'economia che ne verrà alla discussione.

Io avrei dovuto replicare brevissime parole all'onorevole guardasigilli nella discussione generale.

Ora questo non feci, perchè mi era parso che la risposta sua potesse proprio lasciare al loro posto tutte le mie domande, delle quali nessuna veniva sconfessata.

Però devo dichiarare, che all'uscire dall'aula, un collega mi lasciò correre questa frase:

Qui si parrà la tua nobilitate.

E cercava di spiegarla, pretendendo che da parte mia occorresse la presentazione di non so quali documenti o elementi, in appoggio alle osservazioni da me fatto.

Ora io voglio disingannare e quello e qualunque altro collega.

Nulla ho da aggiungere alle cose dette ieri; e mi accontento di questo.

Vede, onor. guardasigilli, di che piccola cosa io mi accontenti.

Mi accontento solo che egli, l'onor. guardasigilli, tenga conto di quella parte degli atti del Parlamento, nella quale si discorse l'anno passato del tema onde fu fatto accenno ieri; più di quella parte degli atti giudiziari, ai

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 LUGLIO 1895

quali nel mio discorso ho alluso, pur non avendo specificato luoghi e nomi, i quali riuscirà ben facile all'onor. guardasigilli di conoscere quali siano; dia ben pure uno sguardo al documento a stampa di cui il sottoscrittore assume intera la responsabilità, trasmessogli ieri lungo la seduta; faccia quello che egli reputerà meglio, e non tocca a me di specificare, a fine di tener alto il prestigio della magistratura non solo, ma a fine sopra tutto di distruggere o per lo meno attenuare i gravi dubbi onde sono travagliati coloro che non approvano certe astensioni, certi fatti e certe maniere di governo nel campo dell'amministrazione della giustizia. In quell'ordine di cose ogni più piccolo buon effetto, sarà un grande bene.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro guardasigilli.

CALENDA V., *ministro di grazia e giustizia*. Io non ho che a ripetere all'onorevole senatore Majorana quello che dissi ieri: sulle notizie particolareggiate che egli potrà fornire, farò eseguire le indagini opportune, e se c'è reato da perseguire, sia sicuro che la magistratura farà il dover suo.

Per tutte le altre mancanze che esorbitano dal campo giudiziario intende l'onor. Majorana che non è al ministro guardasigilli cui possa rivolgere la sua domanda.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo la parola pongo ai voti il capitolo primo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

2	Ministero - Personale straordinario	21,102 »
3	Ministero - Spese d'ufficio	40,000 »
4	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione di grazia e giustizia e dei culti e loro famiglie	155,000 »
5	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali del Ministero e degli uffici giudiziari	60,000 »
6	Indennità di tramutamento	85,000 »
7	Indennità di supplenza e di missione	110,000 »

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Permetta l'onorevole guardasigilli che io esponga alcune idee intorno a questo capitolo « Indennità di supplenza e di missione ».

Potrei dire, a riguardo di questo capitolo, come di parecchi altri del bilancio, che sono stremati in tal guisa che io non comprendo come il ministro riesca ad amministrare sotto quest'aspetto il personale dipendente dal suo dicastero. Ma non è su questo punto che io voglio richiamare la sua attenzione; questa è una piaga che si estende a parecchi capitoli del bilancio, ed è pur troppo una piaga che per ora non possiamo curare, e che forse potrà col tempo essere risanata: è invece su altro argomento che io chiedo la sua attenzione.

Io ho notato che da un certo tempo si vanno estendendo gli incarichi affidati a magistrati all'infuori non solo delle loro ordinarie attribuzioni, ma estranee assolutamente all'indole dei loro uffici.

Non parlo di parecchie attribuzioni affidate loro per legge che io non ho comprese, ma che in ogni modo rispetto finchè la legge c'è; ma non posso astenermi dal dire che io avrei compreso se si fosse affidata tutta la procedura, tutto lo svolgimento delle operazioni elettorali amministrative e politiche all'autorità giudiziaria; ma non comprendo come si siano potuti affidare a magistrati singoli uffici, nei quali difficilmente possono riuscire ad impedire i mali ai quali furono chiamati a porre rimedio, correndo invece il pericolo di essere travolti con grave danno del prestigio personale e di

quello del Corpo al quale appartengono, nell'onda di passioni che offusca la sincerità delle operazioni elettorali.

Io quindi esprimo il voto che su questo argomento si ritorni e si trovi modo di evitare che l'azione del magistrato sia adoperata fuori dell'ordinaria cerchia delle sue attribuzioni.

Credo invece doveroso pregare l'onorevole guardasigilli di portare la sua attenzione sulle numerose missioni amministrative delle quali sono spesso sopraccaricati i magistrati, e specialmente i pretori.

Quando ero nell'effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie, ebbi già occasione di deplorare che i magistrati fossero chiamati a far parte delle Commissioni d'imposte. E deplorando questo fatto, grandemente pernicioso al prestigio del funzionario giudiziario, ricordo che collaboratore del ministro Vigliani dal 1873 al 1878, presi l'iniziativa di una circolare allora pubblicata, nella quale era detto che i funzionari giudiziari, non potessero esser chiamati a far parte di alcuna Commissione d'imposta od accettare altre missioni amministrative senza l'autorizzazione dei loro capi, i quali avrebbero giudicato della opportunità di siffatte nomine, opponendovisi ogni qual volta fosse richiesto dal servizio della giustizia.

Nè qui mi arrestai; giacchè avendo più volte constatato che prefetti ed autorità politiche si rivolgevano direttamente ai pretori per averne informazioni o cooperazione in affari estranei al loro ufficio ed attinenti all'azione amministrativa e politica del Governo, provvidi perchè non si procedesse più oltre per questa via, che poteva condurre a risultati fatali per la giustizia.

Ma ora, se io non m'inganno, questa piaga invece di arrestarsi si è aumentata, ed i pretori non sanno più ormai da chi dipendono e quale sia l'ufficio loro. Tutte le amministrazioni si rivolgono a loro: e già in una posizione difficile per essere isolati e gettati in mezzo al turbine degli attriti locali, più e più ne sono travolti, appunto perchè in questi attriti locali sono necessariamente costretti a portare la mano, il consiglio, l'influenza per insinuazione, quando non è l'ordine di una pubblica autorità.

Ora, questo è pericolo al quale è urgente di porre riparo, e su questa china occorre arre-

starsi, se non si vuole andare incontro al pericolo che la magistratura abbia a perdere il sentimento della propria posizione, dei propri doveri, dei propri diritti, delle proprie attribuzioni.

Spesso anche nelle magistrature superiori vediamo magistrati distratti da funzioni amministrative.

Io lo deploro per molte ragioni: prima di tutto perchè i funzionari debbono adempiere al proprio ufficio, nè debbono, appunto perchè non lo adempiono, ottenere onori o compensi che li pongano di fronte ai loro colleghi in una posizione privilegiata; in secondo luogo perchè credo che sia indispensabile meno per la cosa in se stessa, che per l'apparenza in faccia al pubblico, diminuire anzichè aumentare i rapporti dei magistrati col potere esecutivo togliendo ogni pretesto a diffidenze dannose al prestigio della giustizia.

Su questo punto chiamo l'attenzione del signor ministro e confido nella cortese sua adesione.

CALENDA V., *ministro di grazia e giustizia*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA V., *ministro di grazia e giustizia*. È grave la questione accennata dall'onorevole relatore, ma si convincerà che di fronte alla legge, non c'è riparo.

Quando la legge ha disposto che certe funzioni, sia pure d'indole amministrativa, debbano esser commesse a magistrati, la legge va eseguita; e se furono cacciati i magistrati in un campo che non è il loro, si intese riparare ad inconvenienti di gran lunga maggiori di quelli che derivano dal distrarre per poco i magistrati dalle loro funzioni giudiziarie.

Accenno precisamente al fatto della presidenza dei comizi elettorali.

Fu la fede nell'opera retta indipendente dei magistrati che suggerì tale innovazione, e credo che non era il ministro di grazia e giustizia che dovesse porre ostacolo a che il voto del paese, raccolto dal potere legislativo, non fosse adempiuto.

Che anzi, se un voto si potesse fare sarebbe quello di affidare anche la convalidazione degli eletti dai comizi politici, nel caso di contestazione, al potere giudiziario.

Fino a che dunque la presidenza dei comizi

elettorali è devoluta per legge ai magistrati, non può non essere eseguita. Però ben diceva l'onor. relatore che i magistrati vogliono essere sottratti il meno possibile alle loro ordinarie mansioni; nè le istruzioni date nel tempo in cui esso faceva parte del Governo sono state mutate. D'incarichi speciali ed estranei alle funzioni proprie del magistrato, nessuno se ne commette che non sia autorizzato espressamente dal Ministero: e rarissimi sono i casi di altre temporanee missioni, d'indole amministrativa, affidate a magistrati, consigliate sempre da gravi ragioni di pubblico interesse.

Non credo poi che il fatto, che l'autorità politica od amministrativa talvolta si rivolga a funzionari giudiziari per attingere riservate informazioni, detragga dignità all'ufficio del magistrato; parendomi anzi che il magistrato non debba rifiutare, richiestone da altre autorità, nel pubblico interesse, il consiglio che gli suggerisce la sua coscienza illuminata e retta, quando non riguardi fatti sui quali sia per legge chiamato a giudicare.

Però ritengo ancor io che non si abbia dalle autorità politiche od amministrative da potersi rivolgere ai magistrati, quasi a loro dipendenti, per fare eseguire indagini od altri atti istruttori per affari estranei alla funzione giudiziaria. Tanto che verificatosi il fatto di qualche autorità provinciale amministrativa, che richiedeva direttamente i pretori di procedere ad esami calligrafici di eventuali elettori amministrativi o politici, prima ancora che fosse ordinata la generale revisione delle liste; fu disposto non doversi dar corso a cosiffatte richieste, senza prima rivolgersi ai capi del pubblico ministero; i quali soli potevano essere in grado di vedere se il dar corso ad esse non avesse a distrarre il magistrato dalle sue ordinarie mansioni, o non lo avesse impedito, eventualmente in seguito, di giudicare sui fatti medesimi.

Laonde sia pure certo l'onor. relatore, che missioni ed incarichi straordinari non saranno consentiti ai funzionari giudiziari se non quando siano raccomandati dal pubblico interesse, e non ne venga danno alla buona, sollecita amministrazione della giustizia.

Senatore CANCELLIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANCELLIERI. Con tutto il riguardo che

io devo all'onorevole relatore, non posso acconciarmi alla sua opinione contraria alla ingerenza della magistratura nella presidenza degli uffici elettorali.

Io credo che sia piuttosto necessario affidare esclusivamente alla sola magistratura l'ufficio di ricevere i voti degli elettori e di constatarne e pubblicarne i risultati.

Questa sarebbe la garanzia vera per la sincerità delle operazioni elettorali, poichè sarebbero queste in tal modo sottratte ai brogli che si commettono per la partigianeria degli scrutatori, i quali, siano di maggioranza o di minoranza, appartengono sempre ad un partito, mentre la magistratura, corpo indipendente ed estraneo ai partiti, è garanzia d'imparzialità.

Quindi esprimo il voto, che se una riforma abbia a portarsi alle leggi elettorali vigenti, quella sia da desiderarsi di affidare esclusivamente alla magistratura il compito di raccogliere i voti ed accertare e pubblicare i risultati delle operazioni elettorali.

E ciò facendosi dal magistrato, io credo, che non si faccia operazione d'indole amministrativa, ma piuttosto una elevata funzione, indipendente dal potere esecutivo e legislativo, quale sarebbe quella di assicurare il retto funzionamento del sistema rappresentativo colla rigorosa osservanza delle leggi.

Qui porrò il termine alle mie parole, poichè non è questo il momento di occuparci di riforme in materia elettorale; ma una volta, che ho la parola, me ne giovo per deplorare l'uso invalso, a scapito della magistratura, e principalmente dei pretori, sottoponendoli spesso alle informazioni dei carabinieri, per cui sono costituiti i pretori e vicepretori in uno stato di quasi soggezione rispetto all'arma dei carabinieri. È un fatto che tutte le autorità superiori ricorrono normalmente alle informazioni dei carabinieri, e spesso un semplice brigadiere è quello che dà informazioni sul conto dei pretori, i quali, sapendo ciò, si rendono ossequienti all'arma. Se poi un procuratore generale o regio procuratore domanda al pretore informazioni, questi si crede in salvo col rivolgersi alla sua volta ai carabinieri e riferire in seguito passivamente ciò che a lui riferiranno i carabinieri.

Questo stato di cose non è commendevole, ed io conosco alti funzionari i quali lo deplorano in

quanto che vedono che la magistratura viene abbassata al disotto dell'arma dei carabinieri, la quale ha preso una grande prevalenza in tutti i rami dei pubblici servizi in conseguenza perchè tutto si risolve in base ai rapporti dei carabinieri.

Mi riserbo svolgere questo argomento in sede e tempo più opportuni, e per ora non aggiungo altro.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Io mi sono certamente espresso male se ho potuto dare occasione alla cortese risposta che mi ha dato l'onorevole Cancellieri.

Io ben guardandomi dal censurare la legge, ma esprimendo un pensiero affatto accademico, ho detto che posso comprendere un sistema che faccia di tutto il procedimento elettorale una istituzione giudiziaria, ma non posso comprendere il magistrato singolo abbandonato solo in un ufficio elettorale a compiere un'operazione

certamente elevata per il fine al quale tende, ma quasi materiale, nella quale, senza voto preponderante, può essere trascinato non solo nella lotta alle passioni elettorali ma a qualche cosa di più grave per l'onore delle nostre istituzioni che non voglio neppure specificare. Non mi trovo, quindi, in dissenso ma in perfetto accordo con l'onor. Cancellieri.

Quanto alla questione da me sollevata prendo atto volentieri degl'intendimenti dell'onorevole guardasigilli di avere apprezzato il pensiero che ha ispirato le mie parole.

Una sola cosa io debbo dire ancora ed è che io non conosco alcun interesse per quanto elevato che possa prevalere a quello di assicurare che la giustizia rimanga all'infuori ed al disopra di qualsiasi azione che non sia l'azione della giustizia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 7.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

8	Indennità e compensi ad impiegati dell'amministrazione centrale e dell'ordine giudiziario per il servizio di vigilanza e di riscontro delle spese di giustizia e per traduzione di documenti, non che concorso nella spesa pel servizio di statistica giudiziaria	10,000 »
9	Spese postali (Spesa d'ordine)	7,400 »
10	Spese di stampa	165,000 »
11	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	15,000 »
12	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
13	Spese casuali	50,000 »
		1,259,897 33
	Spese per l'Amministrazione giudiziaria.	
14	Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse)	24,681,490 »

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. Altri doveri ieri, quando si è iniziata la discussione generale di questo bilancio, mi hanno chiamato fuori di quest'aula, e quindi mi è stato impossibile prendervi parte e fare in quella sede quelle osservazioni che ormai non posso più fare che discutendo questo capitolo.

Io vorrei toccare una questione delicata e spinosa.

Delicata e spinosa perchè si collega con incidenti, ai quali l'opinione pubblica si è molto interessata, ed ai quali tuttavia il Senato ha creduto di mantenersi completamente estraneo. Nè io vorrei punto venir meno a questo che è stato universale desiderio del Senato; nel mentre poi d'altro canto io trovo che nell'altro ramo del Parlamento dal ministro guardasigilli sono state fatte affermazioni, le quali, me lo permetta, a mio giudizio, offendono quel sentimento di giustizia che è comune a tutti, e intorno al quale non mi pare sia fuor d'uopo, che qualche parola qui si faccia.

Io però mi lusingo che, toccando quest'argomento, potrò fornire all'onorevole ministro il modo di chiarire il suo pensiero, cosicchè la offesa al sentimento della giustizia, da cui non solo io rimasi ferito, sia tolta.

L'opinione pubblica si è preoccupata di gravissimi fatti avvenuti intorno ad un processo omai celebre. In seguito ai risultati di questo procedimento, ed a fatti che si affermarono pubblicamente, si è creduto d'istituire un nuovo procedimento clamoroso, specialmente perchè s'involgevano in esso provetti funzionari fino allora dall'opinione pubblica molto stimati.

Parve che i fatti avessero una certa consistenza, dacchè abbiamo visto che il procedimento si svolse largamente fino ad arrivare all'emissione di mandati di comparizione, ed alla sospensione di quei funzionari dal loro ufficio.

Nello svolgersi di questo procedimento s'incappò nella responsabilità di taluno, che ha coperto l'ufficio di ministro: ed anche in confronto a lui si giunse a staccare mandato di comparizione.

All'eccezione d'incompetenza però da lui sollevata seguirono giudizi di primo, secondo e

terzo grado, in ciascuno dei quali apparve profonda convinzione di chi rappresentava la legge, che vi fossero elementi gravi ed importanti, perchè il processo dovesse avere il suo svolgimento. Ma il nostro supremo magistrato ritenne che il processo dovesse arrestarsi, perchè i fatti, che ne formavano l'argomento, potevano invadere il campo di una prerogativa dell'altro ramo del Parlamento, e delicatamente ordinò che al Parlamento competesse innanzi tutto decidere se della sua prerogativa volesse far uso.

Io non discuto la sentenza del supremo magistrato; non entro in tutte le discussioni giuridiche che intorno a questa decisione furono fatte; mi fermo solo sulla conseguenza giuridica, che l'onorevole ministro di grazia e giustizia credette trarne, e sul modo come egli pose la questione innanzi all'altro ramo del Parlamento. Egli disse nell'altro ramo del Parlamento che il Pubblico Ministero, in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione, non aveva creduto di dover prendere nessuna iniziativa, nè fare alcuna comunicazione, nè procedere ad alcun altro atto.

Aggiunse poi, che, in quanto al ministro guardasigilli, non credeva di dover fare proposta qualsiasi nè per sè, nè per il Governo di cui faceva parte.

Ora io domando all'onorevole guardasigilli: pare a lui che sia possibile, senza offesa di quel sentimento di giustizia, a cui accennavo in principio del mio discorso, che sia ammissibile nella legislazione di un popolo civile, che si persegua un reato fino al punto, a cui si giunse nella persecuzione di quello di cui parlo, e poi d'un tratto tutto resti sospeso, senza che ad alcuno incomba dare evasione, dar corso, por fine a quel procedimento?

Egli disse innanzi all'altro ramo del Parlamento non vi è offesa del diritto di alcuno, imperciocchè i coimputati con colui che fu rivestito dell'ufficio di ministro, ed ha creato questo stato di cose nel procedimento stesso, sono tutti a piede libero. Ma io non mi occupo nè della persona investita di pubblico ufficio, nè della condizione materiale o morale dei suoi coimputati; io mi occupo della società e del reato, niente di più, niente di meno.

La società ha diritto, se vi fu un reato, e della natura di quello di cui si tratta, di sot-

trazione di documenti da un procedimento penale, se reato vi fu, la società ha il diritto che questo reato abbia la sua punizione; e se reato non vi fu, non solo coloro che di questo reato furono o dalla opinione pubblica o dalle autorità precedenti imputati, hanno diritto di avere una dichiarazione che il reato non esiste, ma la società stessa ha il diritto di sapere che la grave lesione alla legge, per la quale il processo fu iniziato, non avvenne.

Ciò che è impossibile in un paese civile si è che per qualsiasi considerazione, di qualsiasi ordine, politico o non politico, un procedimento di questa natura resti sospeso.

Ma l'onorevole guardasigilli disse nell'altro ramo del Parlamento: il pubblico ministero è un ufficiale indipendente. Il ministro guardasigilli non ha azione, non deve esercitare nessuna azione sopra di lui. Il pubblico ministero fa gli atti che egli crede nella sua coscienza necessari per la persecuzione dei reati; quando egli si arresta, il ministro guardasigilli non ha diritto d'intervenire, perchè egli promuova, solleciti o continui un'azione.

Sano concetto questo in tutti i casi, meno proprio in quello pel quale fu invocato. Plaudirei di gran cuore se così sempre fosse, e il pubblico ministero non avesse mai a subire nè consigli, nè pressioni d'alcun genere dai ministri guardasigilli.

E, poichè il ministro affermò avanti alla Camera dei deputati che sotto il suo Ministero così è, gliene faccio plauso. Ma, se vi era caso in cui appunto questi principî non potevano, nè dovevano avere la loro applicazione, era questo; imperciocchè questi concetti hanno la loro ragion d'essere, il loro fondamento giuridico in ciò che tutti desideriamo, la piena separazione dell'amministrazione della giustizia dalla politica.

Ma, quando per le nostre leggi, per le disposizioni del nostro Statuto, per decisioni della stessa autorità giudiziaria, in un determinato fatto si avvera il contatto della giustizia colla politica, ma allora spetta appunto al ministro risolvere la situazione che ne nasce. Quando appunto avviene che un magistrato supremo, nell'esame di un determinato reato, manifesti il dubbio che questo reato abbia un lato, un carattere politico e perciò la sua azione non possa svolgersi indipendente, ma debba colle-

garsi coll'azione dei poteri politici, non è il pubblico ministero che possa rivolgersi ai poteri politici, ma spetta al ministro domandare ad essi di fare uso di quelle facoltà, che in questo caso lo Statuto loro riserva o di dichiarare che non si riscontrano condizioni per le quali l'uso di queste facoltà possa aver luogo.

Ma lasciare un procedimento di questo genere senza fine, lasciare cittadini e funzionari nella condizione che il pubblico non sappia se essi sono colpevoli o no del gravissimo reato loro ascritto, ciò mi pare, ripeto, contrario alla civiltà delle nostre istituzioni.

Il Senato intende che io sollevi questa questione in un modo tutto obbiettivo, soltanto ispirato all'interesse della giustizia.

Io non desidero punto i processi non necessari; io desidero vivamente che tutti coloro i quali in un procedimento siano coinvolti, sia nel periodo d'istruzione, sia nel periodo del dibattimento, vengano dimostrati innocenti.

Non mi anima certo l'appetito della carne umana, ma al di sopra di tutto sta per me l'interesse della giustizia, ed io credo che sarebbe grave precedente, costituito nell'amministrazione della giustizia stessa, questo che deriverebbe dalle parole espresse dal ministro di grazia e giustizia. Nella persecuzione di un reato tanto più grave, tanto più eccitante il pubblico interesse, tanto più sottoposto al controllo dell'opinione pubblica, quanto più vi sieno coinvolti pubblici funzionari e personaggi politici che hanno coperto altissimi uffici, nella persecuzione di un reato di questo genere, non vi possono, non vi devono esser soste.

Istituito il processo, questo deve essere condotto al suo termine; non può essere chiuso con una sentenza del supremo magistrato, chè abbia elevato il dubbio sulla possibilità di conflitti; non può essere chiuso per la volontà del pubblico ministero, il quale creda dopo questa sentenza di non dovere fare altro; non può ad ogni modo e non deve essere chiuso per fatto del ministro guardasigilli, il quale subordini l'interesse della giustizia alla politica del Gabinetto di cui fa parte.

Egli, l'alto tutore degli interessi della giustizia, deve curare che questa abbia sempre il suo corso, e si affermi nell'opinione pubblica la sicurezza che alti e bassi siamo tutti sotto-

posti alla stretta osservanza della legge (*Bravo! bene!*).

CALENDA, V., *ministro di grazia e giustizia*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA V., *ministro di grazia e giustizia*.
L'on. senatore Parenzo ha mosso una questione la quale va riguardata sotto il duplice aspetto giuridico e politico.

Sotto l'aspetto giuridico a me sembra che egli non abbia, se mai non ho inteso, trovato a censurare quello che il guardasigilli disse all'altro ramo del Parlamento, rispondendo alle due interrogazioni degli onor. De Niccolò ed Imbriani, poichè lodò il suo modo di vedere in genere nei rapporti tra il Pubblico Ministero e il potere esecutivo; e allora fu dimostrato che non avendo il Pubblico Ministero azione giudiziaria nè da avviare nè da proseguire, non aveva il guardasigilli, per l'ufficio suo proprio, azione alcuna da spiegare.

La censura si porterebbe piuttosto nel campo politico.

Il Senato sa come sulla domanda del procuratore generale, che si fosse proceduto oltre nella istruzione del processo contro gli ufficiali di pubblica sicurezza imputati di sottrazione di documenti dopo che, per la proroga e successiva chiusura della sessione parlamentare, non era stato possibile dar corso alla sua relazione alla Camera dei deputati in base all'art. 47 dello Statuto, e spedita al Ministero nel giorno stesso in cui la sessione veniva prorogata - sa, io dicevo, come la sezione d'accusa disse non poterlo fare; perciocchè, assodato esserci stati istigatori o mandanti, non era possibile rompere la compagine degli indizi tanto a carico degli esecutori materiali quanto contro gl'istigatori o mandanti senza danno evidente della giustizia.

Quindi, prima di provvedere in merito sulla requisitoria del Pubblico Ministero fatta nel 26 gennaio del 1895 essa ordinava che l'onor. Giovanni Giolitti fosse citato con mandato di comparizione. Affermò quindi la sezione d'accusa che il processo era indivisibile e non si poteva andare contro gli esecutori materiali senza discutere la causa tutta quanta, anche nell'interesse dei supposti mandanti od istigatori.

Conosce il Senato il pronunciato della Corte di cassazione del 24 aprile ultimo col quale fu

ritenuta l'autorità giudiziaria incompetente, per essere questo reato devoluto all'alta Corte di giustizia in virtù dell'articolo 47 dello Statuto, trattandosi di reato commesso da persona che era ministro dell'interno e commesso nell'esercizio della sua funzione di ministro.

Il Pubblico Ministero, dopo questo pronunciato, ritenne non avere più potestà di agire nè contro il supposto mandante nè contro gli esecutori; e con una lettera a me scritta poneva in chiaro questo suo modo di vedere. Quindi l'autorità giudiziaria non aveva altro a fare, e dal campo giudiziario il fatto era trasportato nel campo politico, devoluto cioè alla cognizione della Camera dei deputati.

Io dissi allora che era tanto meno grave la sospensione inquantochè, a parte il danno morale, non c'era stata nessuna lesione nè in potenza nè in atto dei diritti civili e politici, dei quali seguitavano a godere tutti coloro che erano stati coinvolti in questo processo; a parte i provvedimenti d'indole amministrativa forse a danno di essi adottati dal ministro dell'interno, i quali erano estranei all'azione del guardasigilli.

Dichiarata la competenza della Camera dei deputati, pienamente edotta di questo fatto, noto a tutti i 32 milioni d'Italiani - e ne stanno a prova le interrogazioni a me rivolte sul riguardo dagli onor. De Niccolò e Imbriani - il diritto ad agire era tutto e solo della Camera, che aveva dal primo istante potestà di esercitarlo, senza che potesse patire impedimento da alcuna parte.

Aveva il Governo facoltà di eccitarne l'azione?

Certo l'aveva; ma facoltà, non dovere; e il Governo di questa sua facoltà non credette - nel pubblico interesse - subito valersi.

E questo intendimento del Governo io, autorizzato dal Consiglio dei ministri, manifestai alla Camera colle parole: il Governo *nell'ora presente* per conto suo non ha proposte da fare. Non credette il Governo di dover esso prendere allora l'iniziativa; e così dichiarando, non faceva che eseguire il programma impostosi nella condotta dei lavori parlamentari.

Il Governo credeva che il Parlamento, dopo sei mesi di silenzio, appena riunito dovesse votare i bilanci, discutere i provvedimenti finanziari; il Governo credeva di dover allontanare

dalla palestra parlamentare questioni che avrebbero suscitato passioni appena sopite, e rinnovato agitazioni tali da distrarre i deputati dall'attendere al principale loro compito — il riassetto economico e finanziario dello Stato — chiaramente loro indicato dalla coscienza pubblica, manifestatasi nei comizi.

Questo disse il Governo; e precisando nell'ora presente non avere proposte da fare, apertamente significò che, cessato il bisogno del momento, il Governo sentiva quello che esigenze di giustizia e ragione di Stato richiedevano; mentre invulnerato restava il diritto della Camera di assumere, sempre che il volesse, la cognizione del procedimento — richiamare dall'autorità giudiziaria gli atti da essa compiuti — e in qualunque deputato il diritto di provocare dalla Camera l'esercizio di cotale sua potestà. Quel che io allora dissi fu giuridicamente e politicamente corretto; perchè io non avevo alcuno speciale dovere da compiere come ministro guardasigilli; e come membro del Governo io espressi i propositi del Governo ispirati ad alta ragione di Stato, i quali non ferivano gl'interessi della giustizia, affidati — nel caso speciale — non al potere giudiziario, e tanto meno al potere esecutivo, ma soltanto alla Camera dei deputati, liberissima di esplicitare a suo libito, l'azione sua.

Che se fosse quella dichiarazione da censurare, la censura non riguarderebbe la sola persona del guardasigilli, ma tutto il Governo, nel cui nome egli parlò. Ma non credo che il Senato vorrà censurare il Governo per aver detto: *Pace* per pochi giorni almeno: provvediamo al paese: ci sarà sempre tempo di mettere in discussione fatti dolorosi, fatti che per tanto tempo hanno agitato paese e Parlamento.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Quantunque io non mi creda autorizzato a parlare intorno a questa grave questione in nome della Commissione permanente di finanze che non ebbe occasione di occuparsene ed ora non potrebbe essere interrogata, reputo mio dovere di esprimere riguardo ad essa il mio pensiero, colla fiducia d'interpretare il sentimento dei miei colleghi e fors'anche — lasciatemi questa illusione — il sentimento del Senato.

Io mi onorerei di avere rivolte al Senato le

parole pronunciate dal nostro collega, onorevole Parenzo. Egli non solo ha posto una grave questione, ma l'ha posta in un modo elevatissimo, quale si conviene a quest'alta assemblea, la quale non può dimenticarsi che pronunziandosi oggi intorno ad essa, si pronunzierebbe come corpo politico che potrebbe essere chiamato domani a deciderla, come corpo giudiziario.

E mi onorerei ancora di avere pronunciate le parole che egli ha dette, perchè, lasciando da parte ogni allusione a persone od a tendenze politiche e di partito, volle e seppe discuterla in un modo assolutamente obbiettivo, come si conviene nelle grandi questioni che si riferiscono alla divisione dei poteri ed alle prerogative che sono ad essi garantiti dalle nostre libere istituzioni.

Questo solo, adunque, io mi auguro: di essere capace di seguire il suo esempio.

L'onorevole ministro della giustizia spiegando le parole da lui dette nell'altro ramo del Parlamento intorno all'ulteriore corso di processi ai quali la magistratura suprema aveva dichiarato applicabili gli art. 45 e 47 dello Statuto, giustificò l'inazione del Governo, che fino ad oggi non erano stati trasmessi alla Camera, coll'affermazione che questa inazione non feriva alcun diritto civile o politico.

No, onorevole guardasigilli, gravi diritti civili e politici sono compromessi in questa grave questione.

Chiunque ha potuto essere dal magistrato chiamato in giudizio, ha diritto, e diritto sacrosanto di essere giudicato.

Se la giustizia gli nega il giudice, la giustizia non adempie alla missione che la società le ha affidato.

Ma vi ha di più. Duopo è esaminare la questione sotto un altro aspetto che, pur essendo ipotetico, trova forse riscontro nei fatti che hanno dato luogo alle dichiarazioni del ministro.

Il collega Parenzo ha considerato soltanto la posizione dei coimputati i quali trascinati in giudizio rimangono nella condizione di giudicabili senza avere il diritto di provocare il responso della giustizia. Ma vi ha un'altra posizione che non reclama minore tutela della legge, ed è quella del cittadino il quale credesse di aver fondato argomento di querelarsi di un

delitto ministeriale, se così si vuole chiamare; commesso, cioè, da un ministro nell'esercizio o per causa delle sue funzioni attuali o cessate.

Se tale ipotesi si avverasse, date le teorie sostenute dall'onorevole guardasigilli, che cosa avverrebbe di questa querela?

Avverrebbe che il cittadino che ha il diritto di querelarsi, che ha il diritto di rivendicare davanti al magistrato la violazione della legge commessa in suo danno, che ha il diritto di pretendere la protezione della legge, se prevalessero le teorie proclamate dall'onorevole guardasigilli, sarebbe posto nella impossibilità di ottenere quello che lo Statuto di ogni paese civile gli garantisce, la giustizia per tutti e contro tutti.

Nè questa che io ho fatto è ipotesi infondata: tutti sappiamo che corrisponde ad un fatto, giacchè è noto che in uno di questi processi che offersero occasione a questa discussione, l'azione penale è esercitata in seguito a querela di parte: querela arrestata nel legittimo suo corso per non so quali ragioni di convenienza o di opportunità, che possono essere gravissime per se stesse considerate ma che non possono esercitare alcuna influenza sul corso della giustizia.

Ma v'ha di più. In una di queste sentenze, che sono di pubblica e giuridica notorietà, il magistrato supremo, ammettendo che non tutti i delitti ai quali si riferivano, aveva carattere di delitto ministeriale, ha ritenuto rientrare nella sfera di efficienza dell'art. 45 dello Statuto, il giudizio sulla connessità con delitti indubbiamente ministeriali: per modo che il corso della giustizia non sarebbe rimasto sospeso soltanto per delitti ministeriali, ma anche per altri delitti che, secondo la magistratura suprema, delitti ministeriali non sono, giacchè questo veramente è avvenuto: che la magistratura suprema, che, secondo le vigenti leggi quasi statutarie, è la vera e sola vindice dei limiti dei poteri e delle giurisdizioni, essa stessa ha dichiarato che anche sul tema della esistenza o meno della connessità e quindi sulla competenza del giudice ordinario oppure di quello che avrebbe dovuto essere designato ai termini dell'art. 47 dello Statuto, alla sola Camera dei deputati spettava di pronunciarsi, deferendo ad essa un potere che per espresso

testo di legge alla sola suprema magistratura si appartiene.

Io ho liberamente parlato, o signori, d'una sentenza della magistratura; ma, vecchio magistrato ed abituato a rispettare i giudicati, debbo spiegare perchè con tanta libertà ne abbia parlato.

Ne ho parlato perchè ho creduto di averne il diritto e il dovere.

Sono molto lontano dall'accedere all'opinione di coloro i quali credono opportuno, se non giuridico, di portare nelle assemblee politiche la discussione sulle sentenze, la discussione intorno a fatti o procedimenti speciali: credo che sia un'opinione erronea e la combatterò sempre perchè credo che le sentenze del magistrato non debbano avere altro giudice che le sentenze del magistrato superiore.

Ma la cosa cambia quando si tratti di sentenza del magistrato supremo, specialmente quando ha carattere di magistrato di Cassazione, che non è giudice della causa, ma vindice della retta ed uniforme interpretazione della legge.

La sentenza del magistrato di Cassazione il quale specialmente dopo un secondo rinvio non ha più alcun freno o controllo giudiziario, deve necessariamente, in un paese libero, essere sottoposta al controllo della pubblica opinione.

In quel caso soltanto le assemblee politiche hanno diritto di esaminarla, di esprimere su di essa la loro opinione; ed è per questo che mi credetti licenziato a parlarne con quella libertà deferente e rispettosa che era richiesta dal grave e delicato argomento.

L'onorevole ministro è caduto in errore affermando che il collega Parenzo non avesse trattato una questione di diritto ma unicamente una questione politica.

No, onorevole guardasigilli, il collega Parenzo ha proposto una questione elevatissima di pubblico diritto. Egli ha voluto dimostrare, che secondo il nostro ordinamento giudiziario, non esiste autorità la quale debba o possa arrestare il corso della giustizia.

Questo è il principio che egli ha voluto affermare quando rivolgendosi a voi, con parola calda profondamente convinta, vi ha detto: voi, onorevole guardasigilli, o il vostro procuratore generale non avete adempiuto al vostro dovere.

Il procuratore generale, egli disse, non poteva trattenere degli atti processuali che più non riguardavano il vostro Ministero, dal momento che una sentenza del magistrato supremo aveva deferito alla Camera la determinazione della competenza.

Il procuratore generale che non può avere rapporti diretti col Parlamento, doveva trasmetterli al Ministero, al quale questo solo dovere incombeva di trasmetterli alla Camera dei deputati alla quale dalle stesse sentenze del magistrato supremo erano implicitamente ma necessariamente rinviati.

Nè dica il ministro guardasigilli che, cassate senza rinvio le sentenze della sezione d'accusa, più non esistevano i relativi processi. Sì, più non esistevano per la magistratura ordinaria; ma esistevano le querele, le denunce; esistevano gli atti destinati a raccogliere la prova generica dei delitti pei quali si era proceduto; esisteva la parte razionale delle sentenze del magistrato supremo, la quale, ben lungi dal dichiarare inesistenti i delitti, questo solo aveva dichiarato che alla Camera dei deputati soltanto, e norma dell'art. 47 dello Statuto, spettava designare il giudice competente a procedere. Singolare cosa forse, specialmente per ciò che riguarda i delitti non ministeriali; ma vera: le sentenze della Corte di cassazione erano vere sentenze di rinvio ad un altro giudice.

Ma se io volessi entrare anche a discutere della grave questione dal punto di vista politico, io dovrei dire che non sono rimasto persuaso delle ragioni, le quali furono esposte dal guardasigilli per dimostrare la correttezza dei suoi procedimenti.

Egli ha addotto anzitutto la responsabilità collegiale del Governo. Io non la discuto; posso anche ammetterla. Ma credo di aver consentito chiunque sente l'importanza e la dignità delle proprie funzioni affermando che la responsabilità collegiale del Governo non copre quella personale del guardasigilli in una questione d'indole strettamente ed esclusivamente giudiziaria.

Ma se anche la questione di diritto potesse farsi, può egli immaginarsi un guardasigilli il quale abbandoni la sola attribuzione che gli spetta nel movimento dell'azione penale non dirò al *libito* ma a disposizione delle conve-

nienze politiche del collegio dei ministri? (*Bene, bravo*).

Il ministro guardasigilli ha affermato, ed ha insistito marcatamente su queste parole, che *nell'ora presente il Governo non si sentiva d'intercalciare il corso dei lavori parlamentari*.

No, onor. guardasigilli; qui è l'errore nel quale, ella o il Consiglio dei ministri, se vuole, è caduto.

Io potrei porre l'onorevole guardasigilli in completa contraddizione con quanto egli ha, aderendo alle mie affermazioni, affermato ieri.

Il ministro guardasigilli non ha alcun potere, egli disse, non ha alcuna influenza, non ha alcuna ingerenza nell'esercizio dell'azione penale. E aveva ragione. Giacchè se un'ingerenza egli può avere, non può essere sostanziale, ma unicamente formale o burocratica. Intermediario fra il potere giudiziario e il Parlamento, può ricevere delle carte, e in tal caso deve trasmetterle: ma appunto perchè trattasi di ufficio meramente burocratico, gli è preclusa la via ad ogni apprezzamento che conduca ad una sospensione del corso della giustizia. L'azione della giustizia è libera, deve essere assolutamente sottratta all'influenza del Governo: e se egli stesso ieri lo ha proclamato perchè vuol egli sottrarsi all'attuazione di questo concetto fondamentale di Governo che è evidente come la luce meridiana? (*Bene*).

Ma, intendiamoci bene, perchè non nasca equivoco.

Parlando nell'ordine dei principi, ho combattuto teorie, espresse in nome del Governo, che mi parvero lesive dei diritti imprescrittibili della giustizia: ma non vorrei si trovasse nelle mie parole un voto qualsiasi circa la soluzione che possano avere i processi che diedero occasione a questa discussione.

Quei processi io non conosco, nè voglio conoscere: io ignoro, parlando da questo seggio, cosa contengano, a che tendano, quale corso si debba loro dare, quale risultato se ne possa attendere. Io sono e voglio rimanere estraneo a tutto ciò. Ho inteso di dimostrare soltanto che il potere esecutivo, non può e non deve, sotto verun pretesto arrestarne il corso, e credo che questa dimostrazione sia riuscita evidente.

E se il guardasigilli riuscirà a svincolarsi per un istante dalle pastoie delle convenienze politiche colle quali intende schermirsi; se vorrà

ascoltare la voce memore, e certamente per lui cara, delle sue tradizioni di magistrato, se egli vorrà ricordare le lotte che ha combattuto, che abbiamo combattuto insieme per la giustizia; se egli fiero della sua toga onorata, potrà persuadersi che nella sua veste di ministro della giustizia ha, sopra ogni altro, questo dovere, di difendere la giustizia da ogni influenza che non sia quella della legge, di proteggerla da ogni ingerenza che possa arrestarla nella legittimità dei suoi procedimenti, la causa che io ho difeso sarà vittoriosa ed egli stesso sarà il primo a valersi di tutta la sua autorità per arla prevalere. (*Vivissime e generali approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Parenzo.

Senatore PARENZO. Dopo il discorso dell'onorevole Costa (che vorrei dire splendido, se non temessi che si dicesse organizzato fra noi uno scambio di complimenti) (*ilarità*), avrei ben poco da dire.

Ma credo opportuno chiarire qualche punto che spiega l'importanza della questione.

L'offesa al sentimento di giustizia, contenuta nelle sue dichiarazioni alla Camera, non fu punto riparata dal discorso tenuto qui dall'onorevole guardasigilli.

In che cosa consiste e da che può avere origine la prerogativa della Camera, di cui parla la sentenza di Cassazione?

Se domani avvenga un furto in casa dell'onorevole presidente del Consiglio, ed il ladro si appropri carti interessanti la sicurezza dello Stato ed il presidente del Consiglio, arrestato il ladro colla refurtiva, dubiti che entrando queste carti a far parte della refurtiva, la conseguente pubblicità che per ciò queste carti acquisterebbero, sia per offendere l'interesse del paese, io credo che certamente il ministro possa ordinare sotto la sua responsabilità che quei documenti siano tolti dal processo.

Ora questa soppressione può rivestire anche l'apparenza di un reato. Ma l'autorità giudiziaria di fronte al ministro che invoca l'interesse pubblico a giustificazione del suo operato, e invoca l'intervento della Camera perchè ha agito nella sua qualità di ministro, deve necessariamente rimettere alla Camera il processo, perchè essa sola è giudice dell'operato dei ministri.

Ma se invece un ministro, nell'esercizio delle sue funzioni, commetta un omicidio, potrà egli pure giustificare quest'omicidio per la ragione politica? E potrà arrestarsi il corso della giustizia perchè altre autorità abbiano a decidere se l'omicidio abbia nella ragione politica una eventuale giustificazione?

Occorre in questa materia procedere cauti, se non si vuole che la giustizia sia offesa.

L'art. 47 dello Statuto parla di *fatti*, non di *reati*. Un fatto può talvolta aver l'apparenza esterna del reato, ma esaminato nelle intenzioni dell'agente e tolto l'elemento del dolo, cessare di esser tale.

E perciò io posso nella prima ipotesi testè fatta arrivare a comprendere che, iniziato un procedimento contro il presidente del Consiglio per soppressione di documenti, il magistrato domandi a sè stesso: Ma se l'imputato ha fatto ciò nel massimo interesse e per necessità di Stato, valendosi della sua qualità di ministro, non può sorgere il dubbio sulla competenza a giudicare piuttosto nei poteri politici che nei giudiziari, e non devesi rispettare scrupolosamente il diritto sancito dallo Statuto a favore della Camera di essere la sola che possa autorizzare la messa dei ministri in istato di accusa?

Ma può da questa dichiarazione di incompetenza del magistrato, di fronte a fatti dei quali la giustificazione politica possa entrare in gran parte; può derivare che il procedimento non abbia seguito? Evidentemente no. Dopo la pronuncia del magistrato, dovrà la Camera dichiarare se intenda o no far uso del diritto che lo Statuto le accorda, di porre in istato di accusa il ministro, ma non potrà mai dire che il reato non sia reato, e se la Camera si astenga dal far uso, anche dopo informata dello stato delle cose, di questo suo diritto, il procedimento riprenderà il suo corso; perchè, come ben disse l'onor. Costa, non si può ammettere, che un procedimento sia per qualsiasi fatto interrotto. Quindi, quando l'onor. guardasigilli mi rispondeva che io non avevo censurato la sua azione giuridica, ma mi era limitato a censurare la sua azione politica, ha detto cosa completamente inesatta, non solo, ma ha detto cosa diversa da quella che affermai.

Io gli dissi che la sua teoria di completa astensione nel dar consigli ai magistrati inquirenti

o al pubblico ministero nello svolgimento dei processi, poteva trovare plauso, ed io glielo concedeva pieno in tutti i casi, fuorchè in questo. Tutt'altro che approvare la sua condotta come supremo magistrato, la censurai, perchè ritengo, che quando nello svolgimento di un procedimento l'autorità giudiziaria si trovi in questa specialissima condizione di una azione giudiziaria, di un reato alla cui valutazione possa influire la qualità di ministro rivestita dall'agente, io ritengo che si debba interpellare la Camera, e che questa possa, non già assolvere, ma affermare se in un dato fatto non vi si ha tanto elemento politico da essere rinviato al Senato costituito in alta Corte di giustizia, e quindi per esso debba continuare a procedere l'autorità ordinaria; o viceversa, se, prevalendo nel fatto l'elemento politico, si debba rinviare al Senato, al quale quindi rimanga il giudizio sulla questione. Ma ciò che è reato, ciò che è violazione di legge non può rimanere impunito; sarà reato politico e verrà al Senato, sarà reato ordinario e per giudizio della Camera andrà dinanzi al magistrato ordinario, ma ogni violazione della legge deve avere il suo giudice.

Ora chi deve provocare la decisione della Camera?

Evidentemente il ministro guardasigilli sopra richiesta del pubblico ministero. E in un caso simile, se il pubblico ministero si astenesse dal mandare il processo o lo rinviasse all'archivio, sarebbe legittimo l'intervento del guardasigilli per spingere il pubblico ministero al compimento del proprio dovere, all'adempimento delle sue funzioni. E non vi è, onor. ministro, non vi è alcuna questione per quanto urgente, per quanto grave, che vada al disopra di queste, che riflettono l'andamento della giustizia. La giustizia è il fondamento del Regno, e non vi hanno considerazioni politiche che possano di fronte a lei prevalere.

Nei suoi panni, onor. ministro, se i miei colleghi del Ministero mi avessero chiesto di soprassedere un solo giorno al compimento del mio dovere io mi sarei rifiutato. Non è ammissibile di fronte ad una sentenza, la quale non ha punto dichiarato l'assoluta incompetenza dell'autorità giudiziaria, ma ha soltanto sollevato il dubbio se in quel procedimento potesse trovare applicazione quell'articolo dello Sta-

tuto per cui la Camera sola può rinviare al Senato riunito in alta Corte di giustizia i ministri per atti compiuti come tali, non è ammissibile che si faccia equivalere quella sentenza a una dichiarazione di inesistenza di reato.

Il reato c'è: il procedimento iniziato potrà dire, se coloro che ne sono imputati, ne sieno colpevoli. E lo diranno o il Senato od i tribunali. Una sola cosa non è possibile, non è giusta, non deve essere in un paese civile, quali che siano le preoccupazioni finanziarie o le politiche, ed è che il procedimento non continui, non si esaurisca. E non è possibile che un guardasigilli, il quale curi le sue tradizioni e adempia al dover suo possa restare se la giustizia si arresti per considerazioni secondarie, per considerazioni politiche.

E d'altronde, onor. guardasigilli in tutti i Parlamenti del mondo disgraziatamente questioni di simil genere si sono presentate e furono rapidamente risolte.

Quando si ha, come avete voi, un'enorme maggioranza che vi segue in ogni cosa, in 24 ore giustizia può esser fatta.

Giudichi la Camera, se nel processo di cui si tratta si abbiano elementi politici tali da sottrarlo al magistrato ordinario e allora sarà rinviato al Senato, o la Camera, come probabilmente farà, non troverà che vi sieno elementi politici che giustifichino ciò che è avvenuto, e rinverrà il processo ai magistrati ordinari. Questo era ed è il dover vostro, non come uomopolitico, non come membro del Gabinetto, ma come ministro guardasigilli preposto alla difesa della giustizia, il cui scopo supremo è che la legge abbia sempre e sopra tutti il suo pieno dominio, il suo pieno impero (*Bravo, bene*).

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Signori senatori!

Vi hanno questioni gravi e complesse, che toccano i principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato, la divisione dei poteri e le loro franchigie, le quali sollevate debbono essere esaurite.

È da far meraviglia che in quest'ora ed in questa stagione vi sono colleghi che osino sollevarle. Obbediscono certamente ad un forte sentimento del dovere e fanno piena abnegazione di se stessi coloro, che qui dentro parlano.

Debbo quindi tributare sentimenti di lode agli

onorevoli senatori Parenzo e Costa, i quali con tanta forza di convinzione hanno preso a discutere obbiettivamente principî superiori alle passioni dei partiti, principî anzi atti a frenarle e a ricondurre la pace nelle libere coscienze profondamente agitate.

Ma, permettetemi di dirlo, talune volte nelle discussioni del Senato avviene quello che accade allo studioso, che leggendo un dotto volume, che propugni principî e teorie, rimane interdetto, perchè sul più bello scorge che il libro manca delle ultime pagine. (*Ilarità*). Spesso in questo recinto si sollevano gravissime questioni, che quasi sempre rimangono insolute. Tale indeterminatezza può parere un triste segno, e permettere l'accusa d'ignavia contro il maggior numero, indifferente che il Governo continui a recare offesa al diritto, alle leggi, agli ordinamenti rappresentativi, alle guarentigie dei pubblici poteri. (*Sensazione*).

Io vorrei che alla fine sorgesse nel nostro Senato a confortare l'azione individuale una forte adunata di colleghi composta come antesignana della legale resistenza contro violazioni di legge, che non sempre il Governo, forse, volle; ma che compie per la triste condizione delle parti politiche, che si agitano nel paese. (*Bene*).

Ed ora entro io pure nella discussione per rispondere all'onorevole ministro guardasigilli. Egli ha sostenuto di aver fatto il suo dovere; però ha rigettato la responsabilità degli alti suoi affari sopra tutto il Gabinetto, sbrigandosi con parole, che riassumo. Vi fu un processo, egli ha detto; non sapeva di che si trattasse; fra tanti reati sorse l'accusa contro un ex presidente del Consiglio di aver sottratto documenti pertinenti alla giustizia. La Cassazione dichiarò incompetente il potere giudiziario; non si può scindere l'azione penale. Che doveva fare il Governo? Portare la questione alla Camera e invitarla a decidere se volesse deferire il giudizio al Senato, Alta Corte di giustizia.

Il Governo non ha avuto l'animo di farlo, perchè ha voluto obbedire ad un concetto *politico* col sospendere una questione, che avrebbe perturbati gli animi, e lasciare il passo a tutte le leggi, le quali debbono addurre l'equilibrio del bilancio, e riassicurare il credito.

Egli adunque ha creduto di poter posporre l'azione della giustizia ad interessi politici e

ministeriali, lasciando negletta e sonnolenta l'azione della giustizia, che ben si disse essere il fondamento dei regni. L'onorevole guardasigilli ha posto fine alla sua difesa trincerandosi sotto la responsabilità collettiva del Gabinetto.

Onorevole guardasigilli, il Senato non accoglie tali difese, perchè il guardasigilli, capo della magistratura, custode vigile e difensore della Costituzione e delle leggi, nei consigli del potere esecutivo ha sacri doveri.

Il Senato pensa che Ella ha mancato all'unico suo dovere, che era quello di provocare il voto della Camera elettiva. Qualora detto voto fosse stato contrario sorgeva la naturale e legittima conseguenza che i cittadini imputati, che non sono coperti da guarentigie e da immunità politiche, dovevano vedere decisa la loro sorte in separato giudizio. Io non le farò il torto di pensare che per avere ella consumato gli anni migliori della vita nell'ufficio di pubblico accusatore, veda con indifferenza che in Italia, ove si deplora la lunghezza delle istruzioni penali, cittadini sottoposti ad accusa sieno tuttora menomati nella dignità civile per indugio dettato da interesse politico e dall'azione del Governo contro il corso dell'azione punitiva.

Non ha ella pensato che se chichessia è offeso nella pubblica stima solo perchè è colpito da querela, da denuncia, per cui si aprì un processo, gravemente è ferita la dignità dell'intero Governo quando l'accusa si porta e dura contro pubblici funzionari, i quali ebbero in balia per lunghi anni le sorti, l'onore, le proprietà e la libertà dei cittadini? Cotesta è una giusta censura a lei fatta.

Ma io vo' indicare ai miei onorevoli colleghi la maggiore gravità del fatto commesso. E dapprima dichiaro che io stimo modesto il consiglio dato dai preopinanti che il governo provochi dalla Camera un voto politico; oggi la maggioranza ministeriale è così forte e resistente che di certo farebbe la volontà del guardasigilli...

PRESIDENTE. Signor senatore Pierantoni, la prego di non insistere su questo argomento.

Senatore PIERANTONI. L'essersi pensato di dar tempo al tempo non giustificerebbe, a mio modo di vedere, un grande rimprovero da farsi al Governo quando suonar debba l'ora, in cui la questione sarà trattata in tempo più cle-

mente con una Camera nuova meglio ammaestrata.

PRESIDENTE. Signor senatore Pierantoni, non possiamo mettere in antitesi l'azione di questa Camera con la nuova che ella invoca.

Senatore PIERANTONI. Non ho questo pensiero, ma ubbidisco al suo desiderio.

PRESIDENTE. Dica dovere.

Senatore PIERANTONI. Ho detto che il pretendere ora che si provochi un voto, che si può credere quale esso sarebbe, a me sembra una istanza molto modesta. Io invece penso che il processo compilato da autorità incompetente sia pienamente nullo, e che la colpa del ministro guardasigilli fu quella di averne permessa la istruzione al pubblico ministero senza rispettare le prerogative della Camera dei deputati e l'alta competenza del Senato. Sotto questo punto di vista, maggiore, se io non m'inganno, di quello, dal quale hanno parlato con miglior fortuna i miei egregi colleghi, io esaminerò l'argomento.

Di che si trattava? Si produssero querele e denunce contro agenti dell'ordine amministrativo e un ex-presidente del Consiglio, che avrebbe avuto per complici agenti del potere esecutivo. Il pubblico ministero, per il nostro ordinamento giudiziario, è sotto l'alta tutela e direzione dell'onorevole ministro guardasigilli. Debbo io ricordare l'art. 129 di detto ordinamento giudiziario, che reca: *Il pubblico ministero è il rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria, ed è sottoposto alla direzione del ministro della giustizia?*

Il guardasigilli ed il Pubblico Ministero dovevano rispettare l'art. 47 dello Statuto, e risolvere una prima quistione, la seguente: ossia, se avendo la Camera il diritto di mettere in accusa i ministri, il legislatore comprese in questa sanzione anche i ministri usciti di ufficio.

Questa indagine era preliminare, perchè attributiva di competenza. Noi non possiamo tollerare che contro il rispetto dovuto alle immunità parlamentari e alla competenza del Senato, il potere esecutivo si permise di procedere rapidamente quando doveva andare innanzi coi calzari di piombo, (*Approvazioni*). Il Governo e i suoi agenti fecero poca stima di guarentigie, che sono il precipuo fondamento del governo rappresentativo. Nel passato le società politiche erano oppresse dall'eccesso

delle impunità e dall'eccesso dei supplizi. Distrutti i privilegi, le immunità, gli asili, i fòri privilegiati, l'umanità e l'eguaglianza nelle leggi furono coordinate con la divisione dei poteri e con le guarentigie necessarie a coloro i quali esercitano i detti poteri. La magistratura non è e non può essere superiore alla legge, ma ha le sue salde guarentigie. Tutti sanno che per procedersi contro un magistrato, s'incontrano cautele. Ricordate, signori senatori, che largamente fu riformata la legge provinciale e comunale, e nullameno il potere legislativo non volle abolire quelle guarentigie amministrative, per cui l'ultimo dei sindaci o funzionante da sindaco ha bisogno dell'autorizzazione del Governo. La Costituzione, per la sicurezza dei membri delle due Camere ed a tutela degli stessi ministri, sanzionò importanti guarentigie, che formano un tutto armonico colle guarentigie assegnate alla sicurezza dei magistrati e dei funzionari dello Stato. Infatti contro i deputati non si procede senza la preventiva autorizzazione della Camera; dei senatori è solo giudice competente l'Alta Corte di giustizia. Per promuoversi azione penale contro i ministri bisogna discutere e risolvere un quesito, che per circa mezzo secolo, ossia per 47 anni, dalla pubblicazione dello Statuto, non fu sollevato, nè discusso, e che pareva quasi impossibile a chi fidava nell'onestà e nelle tradizioni dei nostri maggiori (*Bene*), e non credeva che dovessero sorgere questi giorni tristi, nefasti, in cui le libertà sono perturbate, i poteri fuori il loro equilibrio, e gli ordini rappresentativi sconosciuti.

Io lo dico schiettamente; quanto a me porto opinione che l'art. 47 comprenda tanto i ministri passati quanto i presenti; non ammetto le sottili distinzioni tra reati comuni e politici. Nei governi parlamentari vi ha l'alternativa vicenda dei partiti, per cui la minoranza di ieri diventa la maggioranza del domani sarebbe oltremodo pericoloso che un nuovo Ministero, che sorge, si potesse vendicare dei predecessori per azione del pubblico ministero, agente del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria.

Portando l'avviso che anche le accuse contro coloro, i quali furono ministri, debbano essere comprese nell'articolo 47, prendo argomento dal fatto che la giurisprudenza di continuo affermò che allorquando si tratta di fatti imputati a sin-

daci o a prefetti già usciti di ufficio, solo perchè le accuse rimontano al tempo, in cui erano coperti dalla guarentigia, necessitasse l'autorizzazione governativa. Nemico della guarentigia amministrativa, sento sdegno dello strazio, che certa stampa devota al potere esecutivo fa delle guarentigie del Parlamento, mentre tace della autorizzazione governativa, infesta a giustizia e maggiore della sospensione temporanea della azione penale, perchè, se la Camera nega l'autorizzazione contro un deputato, si ritarda soltanto il corso dell'azione. Spesso avviene che il deputato perda l'ufficio; giunge poi lo scioglimento della Camera. L'indugio interrompe il corso della prescrizione. Invece quando il potere esecutivo nega l'autorizzazione contro prefetti e sindaci, addirittura l'azione penale è estinta (*Sensazione*).

Un grave abuso fu adunque quello del ministro guardasigilli, che prima permise al pubblico ministero ed all'autorità inquirente di iniziare un processo, di cui il primo imputato era un deputato, che era stato capo di un collegio di ministri, non facendo risolvere la questione della competenza, e senza prima esaminare il limite della prerogativa giudiziaria del Senato. Il guardasigilli tentò di sfuggire alla immunità parlamentare, che copriva lo stesso accusato, con la chiusura della Sessione, violando la interpretazione autentica dell'art. 45, data dalla Camera dei deputati. E parimenti offese la prerogativa della Camera consistente nel diritto di accusa. Queste furono le violazioni, che precedettero l'ultima colpa svelata dagli onorevoli colleghi Parenzo e Costa.

In questo obbietto non s'intende la invocata separazione della questione giuridica dalla politica. Il guardasigilli ha detto che qualche deputato si poteva far vivo, ma che il Governo ha creduto di tacere. La potestà dei singoli deputati non giustifica l'inerzia ministeriale. La Cassazione, rispettando la competenza del Senato e il diritto della Camera dei deputati, con la dichiarazione d'incompetenza ha implicitamente dichiarato incostituzionale l'azione del pubblico ministero e del guardasigilli. Se il guardasigilli non aveva la coscienza di poter risolvere da sè la questione, doveva consultare i precedenti, la dottrina degli scrittori, la ragione delle istituzioni, e in pari tempo il regolamento del Senato per l'esercizio della sua doppia potestà giudiziaria, *ratione personae, ratione rei,*

vuoi contro i suoi membri, vuoi pei reati di alto tradimento, e per l'accusa mossa dalla Camera dei deputati contro i ministri.

Queste violazioni dello Statuto il ministro guardasigilli le commise, facendo ancella della politica la giustizia.

Ed ora quali saranno le conseguenze?

Il Governo non trova alcun senatore che sorga a difendere gli atti del ministro guardasigilli. Questo silenzio è una grave lezione.

Io porto l'opinione altravolta espressa dall'onorevole presidente del Consiglio, che il Senato da sè solo non possa addurre crisi ministeriali, imperocchè essendo tre i fattori legislativi della fiducia verso il Gabinetto, la Corona, la Camera elettiva ed il Senato, a parte le diverse potestà delle due Assemblee, i ministri se non altro per la ragione del numero possono rimanere in ufficio. Ma i voti del Senato questo hanno di speciale, direi, di virtuoso. L'Assemblea vitalizia senza abbandonarsi alle passioni politiche, non perturbata dall'altalena dei partiti, ispirandosi alla maestà della legge, alla dignità dell'ufficio che deve compiere come Corpo eminentemente conservatore ferisce d'incapacità quei ministri, che sorprende in fallo, che giudica inferiori ai supremi bisogni della patria. Nel mettere fine al mio dire credo di esporre una considerazione d'ordine generale.

Consideri da ultimo il Senato che la deplorata sospensione dell'azione penale contro chi ha per sè la tutela dell'articolo 47, e la guarentigia data alla rappresentanza popolare, fa parte di una specie di paralisi che diminuisce l'osservanza delle leggi, la regolare amministrazione della giustizia, la persecuzione dei reati. Me stesso accuso qui come impune da colpa, che di recente meritai, perchè feci un duello. Volentieri avrei dato conto dell'atto mio.

Ricordo pertanto che quando si discusse in Senato il Codice penale, io esortai, sopra l'insegnamento di moltissimi maestri, il Senato ad abolire la pena del duello; propugnai nel Codice la repressione del duello proditorio e la sanzione di forte indennità contro i danni cagionati dal duello. Governo, magistrati, giuristi, vollero invece sanzioni punitive maggiori di quelle esistenti nel Codice abolito. Ed ora assistiamo all'indegno spettacolo di numerosi duelli parlamentari, il duello è diventato quasi un'appendice della procedura parlamentare, e il

ministro guardasigilli non sorveglia l'inerzia del pubblico ministero. Onde avviene che nelle provincie gl'imitatori dei costumi politici sono processati, e nella capitale i politicanti di professione abbiano a mala pena da domandare a qualche chirurgo la riparazione dell'epidermide lacerata (*Risa*). Triste esempio di parzialità, d'inosservanza della legge.

È tempo, onorevole guardasigilli, che la legge riprenda il suo impero in tutte le parti e in tutti i casi, e che non se ne arresti il necessario andare. Allora soltanto Ella potrà ottenere la pacificazione morale degli animi, la fine delle ire e delle sedizioni. Convieni che un grande esempio parta dall'alto, e allora Ella, che oggi si duole dei nostri liberi sensi, sarà riconoscente verso coloro, i quali, pur essendovi amici, nell'esercizio del loro dovere hanno la virtù di sacrificare il sentimento dell'amicizia all'adempimento di un dovere supremo (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Bartoli.

Senatore BARTOLI. Io fo plauso ai concetti esposti dagli onorevoli senatori Costa e Parenzo; concetti che io divido pienamente. Ed il mio plauso non potrà essere ravvisato sospetto, dacchè avrei ragione di rammaricarmi con l'onor. Costa della famosa sua inchiesta sulla magistratura...

PRESIDENTE. Signor senatore Bartoli, ella accenna ad un documento non sottoposto al Parlamento. Se il senatore Costa ha fatto delle inchieste, non le ha fatte come senatore.

Senatore BARTOLI. Ma più che il giudizio del senatore Costa, io censuro la forma insolita con la quale l'inchiesta fu da lui condotta e che condannò magistrati senza nemmeno ascoltarli.

Ora, tornando all'argomento che si discute, a me pare che non siavi ragione di dissenso fra gli onorevoli interpellanti ed il ministro della giustizia.

Le censure all'onorevole guardasigilli sarebbero opportune se egli avesse affermato di voler dimenticare completamente il procedimento che ebbe la sua ultima fase nella sentenza della Corte di Cassazione.

Ma se io non ho frainteso il concetto espresso dall'onorevole ministro guardasigilli, egli ha detto che intende di portare tale procedimento all'esame della Camera dei deputati, affinché

emetta il suo giudizio in esito alla decisione della Corte suprema di Cassazione.

Quindi è che tutte le censure che si sono rivolte al suo indirizzo non hanno ragione di essere, poichè il guardasigilli non si è pronunciato nel senso di non voler recare alla Camera dei deputati questa importante disamina; egli ha detto soltanto di sospendere per il momento in presenza di argomenti ancora più gravi, che attendono il suo voto, ed è per questo che le critiche formulate non avrebbero, a mio avviso, serio fondamento.

CALENDA V., *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA V., *ministro di grazia e giustizia*. Per verità non credeva di dover essere io il capro espiatorio di tutta la tragedia che si è svolta da un anno a questa parte nel nostro beato regno d'Italia. E potrebbe forse essermi schermo contro le acri censure dei senatori Parenzo e Costa l'altra censura fattami dal senatore Pierantoni, il quale accusa me di aver promosso questo processo, di averlo promosso sapendo di promuoverlo contro un ex-presidente del Consiglio.

Ora basterebbe questo fatto soltanto per vedere se in me perduri o no quel sentimento incrollabile di giustizia che mi fu guida nella vita. Finchè si rimane nel campo della giustizia vera, in quello ove i magistrati sono dalla legge chiamati ad amministrarla con norme certe e determinate, ogni cittadino trova il suo giudice, e non vi è reato che non debba essere represso nei modi e nel tempo voluto dalla legge.

Ed io per la vigilanza cui ero tenuto questo ho fatto; e non avendo bisogno di spingere a fare ciò che per legge dovevano, ho confortato i magistrati, i quali aveano posto mano ad un processo purtroppo dolorosamente celebre nel nostro paese.

Il processo fu iniziato; perchè? Per notizie corse, che documenti fossero stati sottratti mentre si repertavano nel procedimento cosiddetto della Banca Romana.

Erano stati sottratti? Chi li aveva sottratti e per conto di chi? Chi ne aveva dato incarico? C'era quindi un fatto d'accertare; e poi trovare i colpevoli di questa sottrazione, i quali s'ignorava chi fossero, e di quale ufficio pubblico ri-

vestiti. Era grave, e non si esitò a metterci le mani; ne avevo preso impegno in faccia ad una Camera la quale prima mostrò unanime di reclamarlo, poscia parve sentirne rincrescimento.

Ora, questa era la natura del processo iniziato; ed esso andò innanzi spedito come si attendeva da magistrati liberi, coscienziosi, sicuri della indipendenza loro, tanto sicuri che quando le indagini processuali condussero a sospettarne autore un già ministro del Re coperto della prerogativa dell'art. 47 dello Statuto, il pubblico ministero non si trattenne dallo invocarla, e la sezione di accusa si avvisò invece non potere quella prerogativa nel caso speciale essere opportunamente invocata.

Vede quindi l'onor. Pierantoni che il ministro guardasigilli non poteva impedire che il processo si facesse, mentre esso si presentava sotto le parvenze di un ordinario processo: e sarebbe venuto meno al dovere suo se avesse lontanamente attraversata l'azione dei funzionari preposti dalla legge a scoprire e reprimere i reati, non avendo egli lo spirito profetico da prevedere che essa sarebbe giunta fino a colpire un ex presidente del Consiglio. E quando i magistrati istruttori, contro l'avviso del pubblico ministero, vollero sentire con mandato di comparizione l'ex ministro, e questi invocò la prerogativa derivante dall'art. 47 dello Statuto e fu la eccezione respinta dalla sezione d'accusa; nessun potere egli aveva per arrestare in qualunque guisa l'azione dell'autorità giudiziaria, e non gli rimaneva che aspettare il responso della magistratura suprema, cui il Giolitti ricorse contro il pronunciato della sezione d'accusa.

E la Corte di cassazione annullò la sentenza della sezione d'accusa, ed annullò *senza rinvio*, proclamando così l'autorità giudiziaria assolutamente incompetente; ed il pubblico ministero che è il motore dell'azione penale, ma solo presso l'autorità giudiziaria, non aveva più alcuna azione da proseguire, essendo stato dalla Corte regolatrice dichiarato essere la cognizione di quel fatto di competenza di un corpo politico, la Camera dei deputati.

Ora, di fronte alla Camera dei deputati non vi è che il Governo, che il potere esecutivo; e qualunque comunicazione di ministro con essa è atto di Governo, del quale il ministro risponde o singolarmente o collettivamente cogli

altri ministri; se fu deliberato in Consiglio di ministri, e la omissione di un determinato atto allora può essere imputata ad un singolo ministro, quando esso gli fosse imposto dalla legge, ed egli vi fosse venuto meno per considerazioni sia pure di pubblico interesse, il quale deve cedere di fronte alla imperativa di sposizione di legge.

Ora, quale precetto di Statuto o di Codice imponeva al guardasigilli di richiamare senz'altro gli atti del processo dalla Procura generale di appello e trasmetterli alla Camera?

Il processo, nel modo come era stato istruito, non aveva quasi più esistenza giuridica, perchè la Corte di cassazione aveva affermato che l'autorità giudiziaria aveva proceduto incompetentemente: quel processo non costituiva più che un'accolta di atti i quali avrebbero potuto come elementi di prova essere consultati dalla Camera, quando alla Camera fosse piaciuto di mettere in movimento il diritto suo in riguardo ai fatti imputati all'onor. Giolitti.

Ora la Camera era stata dal primo suo costituirsi, ed è, padrona assoluta di esercitare il suo potere giurisdizionale; potere che non ha bisogno di essere provocato dal fatto di nessun ministro guardasigilli, il quale non è fatto dalla legge pubblico ministero presso la Camera allorchè questa debba procedere in virtù dell'art. 47 dello Statuto.

Un dovere, sì, il Governo lo avrebbe avuto, e sia pure il guardasigilli, di portare cioè notizia della Camera i fatti, da' quali poteva derivare in lei il diritto di esercitare il potere derivatole dal detto art. 47, se vi fosse stato da presumere che quei fatti fossero da essa ignorati; ma noti ai 32 milioni d'Italiani - tanto clamore avevano suscitato - non potevano dalla Camera essere ignorati.

Onde afferma un principio verissimo chi proclama non dovere essere il corso della giustizia per nessuna ragione arrestato, ma che non trova applicazione nel caso presente; perciocchè la Camera non fu mai impedita dallo esercitare la giurisdizione sua penale, giurisdizione che non aveva bisogno dell'opera del Governo per essere posta in movimento, tanto meno dello invio degli atti di un processo abortito. La Camera già tutto conosceva, tanto che da varie parti furono a me rivolte interrogazioni sulle intenzioni del Governo a riguardo dei fatti che

dettero luogo al processo stesso, e dopo che la Corte di cassazione aveva dichiarato su di essi la competenza della Camera dei deputati.

Orbene, quali erano le intenzioni del Governo io le ho già dette: il Governo reputava dannoso alla cosa pubblica in questa prima ripresa dei lavori parlamentari, interrotti da sei mesi, eccitare la Camera a porre in movimento il potere che le deriva dall'art. 47 dello Statuto.

Ora l'invio degli atti del processo - che sarebbe stato un dovere assoluto del guardasigilli, se si fosse trattato di rimuovere l'ostacolo derivante dall'art. 45 dello Statuto che impedisce al pubblico ministero di proseguire davanti l'autorità giudiziaria un'azione penale promossa contro un deputato - sarebbe stato invece un tacito invito alla Camera di occuparsi senza indugio di quei fatti; il che non era nelle viste del Governo.

Come dunque è venuto meno il guardasigilli al dovere suo col non aver comunicato alla Camera atti di cui si conosceva la esistenza, e che nessuna legge gli imponeva di richiamare dall'autorità giudiziaria e comunicare alla Camera, fino a che questa, esercitando la giurisdizione sua, non li avesse richiesti?

Il ministro guardasigilli ed il Governo tutto, così facendo, hanno obbedito ad una necessità di Stato: quel che ieri non fu fatto, potrà il Governo sentire la convenienza di farlo oggi, di farlo domani: ma non si dica che abbia arrestato il corso della giustizia, perchè essa era, ed è, assolutamente indipendente da ogni iniziativa del Governo.

Siate adunque un poco più equi, o signori; non dite che sia il guardasigilli il violatore dello Statuto, colui il quale impedisce che la giustizia, fondamento dei regni, possa una volta ancora trionfare nel Regno d'Italia. Essa trionferà, ma non è il guardasigilli che nel caso presente ha il torto di averne soffermato il corso, nè avrà il merito di poterlo per qualunque guisa affrettare.

Questa è la difesa che dovevo fare dell'opera mia: ho la coscienza di aver adempiuto al mio dovere come vigile custode dell'azione della autorità giudiziaria, e di non essere venuto meno ad ogni altro dovere d'indole politica come membro del Governo.

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. Vedo che non riesco a farmi intendere dall'onor. ministro guardasigilli, e siccome a me si è associato l'onorevole Costa, dirò che ci attribuisce parole ed idee che non abbiamo mai espresso.

Intanto cominciamo a stabilire il fatto, che noi non riconosciamo nella Camera la competenza nè di assolvere, nè di condannare. Il diritto che le attribuisce lo Statuto è di mettere in istato d'accusa i ministri e d'inviarli al Senato.

Siamo di fronte ad un reato che si è dubitato di carattere politico.

L'autorità giudiziaria ha già proceduto all'accertamento dei fatti costituenti il reato, e degli imputati; si è soltanto astenuta dal continuare il processo, affinché, se la Camera lo crede, eserciti il suo diritto di considerare il reato come politico, e di rinviarne il giudizio al Senato. Dunque nessuna facoltà ha più la Camera di assolvere.

Quando però una violazione della legge penale è stata commessa, un giudice ci ha da essere; se c'è ragione di credere che il reato sia d'indole politica, ne giudicherà il Senato, se no, l'autorità ordinaria, lo ripeto, ma la Camera non ha facoltà nè di assolvere nè di condannare. A lei dunque dovevano essere comunicati dal pubblico ministero, o dal guardasigilli i fatti, provocandone le decisioni.

Si è istruito un processo contro parecchi cittadini per un grave reato, si dovea dire al Parlamento; nel corso di questo processo, ci siamo imbattuti in una responsabilità ministeriale; vuole la Camera esercitare il diritto previsto dall'art. 47 e rinviare il procedimento a Senato, costituito in Alta Corte di giustizia? ovvero non crede che l'elemento politico in questo reato sia preponderante, e vuole inviarlo all'autorità giudiziaria ordinaria? Ecco il quesito, sul quale la Camera dovea essere interpellata.

Quindi non è vero che ci sia processo esaurito; non è vero che non ci sia giuridicamente niente altro a fare.

Non è vero che la sentenza della Corte di cassazione abbia interdetto o impedito al pubblico ministero o al guardasigilli di continuare nell'adempimento del loro dovere per raggiun-

gere l'imputato, per accertare l'esistenza del reato.

Non v'è stato che lo scrupolo di eventuale conflitto fra i diritti della giustizia ordinaria e il diritto della Camera. Non vi è stato che il dubbio, se il fatto di cui si trattava fosse un reato puro e semplice d'azione pubblica, di competenza dei tribunali ordinari, oppure un reato, nel quale intervenendo l'elemento politico, come giustificazione, come causa, come scusa, ed essendo imputato un ex-ministro, dovesse intervenire prima il voto della Camera per l'eventuale rinvio al giudizio del Senato.

Ora io concreto la mia accusa contro il ministro guardasigilli precisamente in questo, che esso doveva dare seguito a quella momentanea sospensione del processo, che per scrupolosi riguardi alla Camera era stato deliberato dalla sentenza della Corte di cassazione.

Nè noi siamo punto avidi di scandali, nè noi abbiamo parlato, io no certamente, per ragione politica.

Io lo dissi fin dal primo momento.

Le dichiarazioni del guardasigilli fatte dinanzi alla Camera hanno offeso in me il sentimento della giustizia.

Io non ho altro desiderio che dalla prosecuzione del processo risulti che tutti sono innocenti, e questo per il bene e l'onore del nostro paese.

Desidero che resti escluso che un ministro per ragione qualsiasi abbia sottratto documenti da un processo importante. Ma desidero che questo sia accertato nelle forme volute dalla legge, e dalle competenti autorità e che il dubbio non rimanga, perchè il dubbio, specialmente quando si tratta di reati di questa specie diventa nell'opinione pubblica la certezza di colpa, non di innocenza.

Il pubblico dice: se non fosse vero il fatto, se questo grave reato non fosse stato commesso non si sfuggirebbe il giudice, un giudice qualsiasi, sia il Senato, sia l'autorità giudiziaria. Perchè si soffoca, si sopprime il giudizio?

Questa è la conclusione a cui si viene dal pubblico e che io deploro.

Ebbene, onor. ministro, io ho fede che, se queste ragioni fossero fatte valere da lei presso i suoi colleghi e presso la Camera, avrebbero condotto la vertenza ad una rapida soluzione conforme agli interessi della giustizia, rapida

soluzione che non avrebbe tardato neppure di un giorno la soluzione di quei gravi problemi, cui noi tutti siamo interessati e che il Senato ha dimostrato parecchie volte di avere altrettanto a cuore che la Camera dei deputati.

Io credo che, se ella avesse colla sua autorità sorretto dai suoi colleghi del Gabinetto, innanzi alla Camera posta e mantenuta la questione nei suoi limiti senza permettere che si scostasse, affinchè il giudizio fosse rinviato o al Senato od alla autorità giudiziaria, ella avrebbe ottenuto la persecuzione del processo in brevissimo tempo, senza alcun danno dei gravi problemi cui accenna.

Non ho parlato nè per amore nè per odio di persona, nè per opposizione a lei che stimo altamente, nè nell'interesse o contro l'interesse di coloro che sono coinvolti nel procedimento iniziato. Entrai in questa discussione nella speranza che le sue parole attenuassero quella offesa alla giustizia, che mi parve di leggere nei resocenti parlamentari contenuta nelle sue parole. Ma è da deplorare che a questo vivissimo desiderio ella non abbia corrisposto. Conchiudo perciò proponendo un ordine del giorno che afferma un principio degno mi pare del Senato.

« Il Senato, ritenendo che mai e per nessuna ragione possa rimanere sospeso il corso della giustizia, passa all'ordine del giorno ».

CALENDA V., *ministro di grazia e giustizia.*
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA V., *ministro di grazia e giustizia.*
Non si soffoca nessuna azione, non si soffoca alcun procedimento. La parola del Governo, da esso portata alla Camera, fu questa: Nell'ora presente non fa proposte; ma l'ora può essere trascorsa; potrà trascorrere domani. Vorrà il Senato chiamare in colpa il Governo per non aver immediatamente eccitata la Camera a fare quello che poteva, e può sempre fare, senza bisogno di esservi dal Governo spinta?

Questa è la questione.

Ragioni politiche hanno consigliato di non provocare la Camera ad occuparsi oggi di costesta questione.

Voi non affermerete nulla che il Governo non sia pronto ad affermare di per sè, dicendo cioè che l'azione penale non deve essere mai sospesa; qui si tratta non di una azione penale da esercitare innanzi all'autorità giudiziaria

indipendente, ma si di un fatto politico su cui deve deliberare la Camera.

Che se credete che il Governo abbia male usato il poter suo di fronte alla Camera intorno a cotal questione, censuratelo pure; ma non dite che esso abbia, per fatto suo, sospeso il corso della giustizia.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il signor senatore Parenzo ha proposto quest'ordine del giorno:

« Il Senato, ritenendo che mai per nessuna ragione possa rimanere sospeso il corso della giustizia, passa all'ordine del giorno ».

Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(È appoggiato).

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Parlo quasi per un fatto personale. L'onorevole guardasigilli ha detto che io non sono addentro nei fatti. Il processo istruttorio è segreto in Italia, ed io rispetto le patrie istituzioni. Non dovevo raccogliere le accuse e le narrazioni popolari, perchè esse sono la manifestazione di un'altra degenerazione giudiziaria avvertasi in quest'ultimo periodo della nostra storia. Non vedemmo noi contro la legge comunicate per tempo ai giornali requisiti, atti giudiziari segreti, rimanendo impunita la violazione del segreto di ufficio, il divieto della stampa di atti simiglianti?

Non spetta a me, che vivo superiore agli odii di parte, di recare in questo serenissimo recinto i fatti, che il guardasigilli ha detto di pubblica ragione, mentre la cosa più ardua a cercare in questi tempi è la verità. Il regolamento vieta che qui si discorra di fatti e di atti occorsi nell'altra Assemblea legislativa. Già altri oratori hanno detto che in questa discussione le nostre parole dovevano essere impersonali.

L'onorevole guardasigilli mi ha detto che io dovevo essere più equo, o meglio che tutti e tre gli oratori dovevano essere più equi. Io trovo la dimostrazione della mia equità nelle stesse parole del ministro. Ella ha ricordato che la Corte di Cassazione dichiarò incompetente il potere giudiziario. Io, che non ho il sistema di citare le sentenze, qui dentro, perchè rispetto la divisione dei poteri, invito l'onorevole ministro a riflettere che il giudizio della

Cassazione afferma la grave violazione dello Statuto commessa dal Pubblico Ministero, violazione che ferisce il ministro di grazia e giustizia, il quale per l'art. 129 dell'ordinamento giudiziario è posto sotto la direzione del ministro della giustizia. Onorevole ministro, io sono rimontato all'origine del processo ed ho osservato che Ella trascurò la gravissima questione della incompetenza, e non ravvisò il divieto ad una istruttoria sotto l'impero della legge comune, e rese possibili conflitti non soltanto tra la Camera dei deputati e il potere giudiziario, ma tra il Senato e l'autorità giudiziaria comune. Ella, guardasigilli, ch'è membro di questa Assemblea, avrebbe veduta la possibilità del conflitto sol che avesse consultato il regolamento per il Senato come Alta Corte di giustizia. Anche quando la Camera denunziasse al Senato uno o più ministri, e ministri decaduti d'alto ufficio, dato il caso che l'art. 47 dello Statuto li comprenda, l'Alta Corte di giustizia conserva sempre il pieno diritto di dichiarare la sua competenza nel periodo istruttorio, e per l'articolo 21 dello stesso Regolamento, la dichiarazione di competenza contenuta nella sentenza di accusa non impedisce neppure ai difensori di risollevere l'eccezione d'incompetenza nell'inizio del dibattimento pubblico.

Il Pubblico Ministero come agente del potere esecutivo ed ella, che afferma di aver fatto il proprio dovere, ridussero di molto l'alta maestà della Corte di giustizia. Il Senato non è, come dicono taluni giornali, una giurisdizione di eccezione, è invece la suprema giurisdizione nazionale che giudica i suoi pari, i ministri, e che potrebbe giudicare i reati di alto tradimento.

I guardasigilli di altro tempo, o giureconsulti insigni, o magistrati superiori tennero in altro conto l'ufficio giudiziario del Senato, ai cui responsi la magistratura in alcuni casi fu e deve essere ossequente. In due o tre casi di accuse contro senatori, la Commissione d'inchiesta, o sezione d'accusa solo perchè gli accusati offrirono le dimissioni, li rinviò al tribunale ordinario. E la magistratura ordinaria rispettò la suprema decisione del potere inquirente dell'Alta Corte di giustizia ed eseguì le sue sentenze di rinvio, mentre la procedura comune tace su tale obbietto.

Pare invece suonò l'ora che in cui il Pubblico

Ministero, che nel movimento dell'azione penale è istrumento del potere esecutivo, volle toccare sino alla più alta cima delle giurisdizioni nazionali.

Non manca di equità chi difende le patrie leggi i supremi ordinamenti dello Stato. Temperatissimo sono stato, ma col lamento, che ella ha fatto, mi ha porta occasione di mettere in evidenza due necessità; che ella ha bisogno di richiamare al freno della legge la magistratura inquirente e che deve cessare questo scandalo della violazione del processo segreto, di cui io non sono fautore, di cui i popoli civili hanno già fatto giustizia; ma che sino a riforma sanzionata è da osservare.

Mediti, onor. guardasigilli, le alte competenze del Senato; ed accetti l'implicita censura che a lei venne dalla sentenza della Cassazione. Se l'imputato non avesse eccepita l'incompetenza, ella avrebbe la responsabilità di avere provocato un conflitto gravissimo tra tutti i poteri dello Stato.

Ella ha errato ravvisando contraddizione tra le mie accuse e quelle degli onor. colleghi Parenzo e Costa. Ben si conciliano le due censure, ella non poteva iniziare il processo senza il voto della Camera, e lese le prerogative della Camera e del Senato e che lese i principi di giustizia dando corso all'azione col diritto comune. Dopo la dichiarata incompetenza ella doveva indirizzare il giudizio per la via obliata. Dove adunque la contraddizione?

Creda pure, onor. guardasigilli, che per ottenere la pacificazione, di cui ella ha parlato, per far cessare la *tragedia del beato Regno d'Italia* la moralità nel Governo, l'impero della legge, e una giustizia serena e imparziale sono fattori precipui.

Senatore CANONICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CANONICO. Io non aveva in animo di prendere la parola in questa discussione, per molte ragioni che il Senato ben comprende. Se mi sono levato a domandarla, non è certo per muovere accuse; non è per entrare in discussioni dolorose ed irritanti. È unicamente per dare qualche schiarimento di fatto che ponga il Senato in grado di deliberare serenamente sull'ordine del giorno che è stato proposto.

Ognuno sa, ed ormai è superfluo il ripeterlo, che nel processo di cui si tratta vi erano due

ordini di questione. Vi era l'imputazione di un reato, il quale sarebbe stato intimamente connesso coll'esercizio del potere ministeriale; vi era l'imputazione di reati comuni, sollevata per mezzo di private querele.

La Corte di cassazione, per ciò che riguarda il primo reato, credette dover suo riconoscere l'incompetenza dell'autorità giudiziaria comune, in omaggio ai principî consacrati dallo Statuto, i quali non sanciscono come alcuni credono, un privilegio per i ministri e non erigono quindi il Senato in tribunale privilegiato od eccezionale, ma riconoscono in esso un tribunale *speciale*, solo competente per l'indole sua, quando si tratta di fatti per giudicare i quali, oltre al criterio giuridico, si esiga il criterio politico; a quel modo che pei reati militari il tribunale militare non è tribunale privilegiato od eccezionale, ma è semplicemente un tribunale speciale, non per ragione di persona, ma per ragione di materia; perchè, oltre al criterio giuridico, è necessario il criterio militare, tecnico, per giudicare dei reati militari. Questo fu il concetto a cui si ispirò la Corte suprema quando pronunciò l'incompetenza dell'autorità giudiziaria. Essa volle non arrestare il corso della giustizia, ma rinviare l'imputato, colpevole o no, al tribunale competente.

Non parlo degli altri reati; perchè, in ordine a questi, la Corte di cassazione non ha mai pensato di dire che essi debbano sottrarsi al giudizio dell'autorità giudiziaria comune. Ma, siccome, si trattava di reati commessi da un deputato, di reati, dei quali la Camera già si era in certo modo impossessata senza rinviarli all'autorità giudiziaria, la Corte non credette che, senza il previo consenso della Camera, l'autorità giudiziaria potesse giudicare. Non parlo, dico, di questi reati, che sono di azione privata; poichè è in facoltà del querelante sollecitare il corso del processo, o ritirare le querele, o lasciarle prescrivere. Mi limito al solo fatto del reato ministeriale.

Ora qual'è, riguardo a questo reato, la posizione di fatto creata dalla sentenza della Corte di cassazione? La posizione è questa: che per questo reato la sola Camera ha diritto di accusare: il solo Senato ha diritto di giudicare. L'unica difficoltà, che ho inteso muovere dagli oratori i quali hanno così splendi-

damente parlato, è l'inazione del ministro guardasigilli nel dare corso ulteriore a questo processo. E in questa parte, senza muovere accuse, ecco quanto mi pare che la condizione delle cose avrebbe richiesto.

Vi era un processo pendente, per giudicare il quale era stato dichiarato competente il Senato, dietro accusa della Camera: si trattava di mettere la Camera in grado di esercitare il suo diritto; vale a dire, di deliberare se fosse o no il caso di porre in istato d'accusa l'ex-presidente del Consiglio.

Su questo solo punto parmi si possa trovare qualche menda nella condotta del Ministero; perchè non credo esatto l'accento fatto dall'onorevole guardasigilli alla facoltà nel Governo di decidere esso sul momento opportuno per far proseguire il corso del processo.

Comprenderei questo, se si trattasse di un processo da iniziarsi; ma qui il processo era già iniziato; vi era l'imputazione di un grave reato; la procedura si era interrotta soltanto per far risolvere una questione di competenza; questa risolta, la causa doveva fare il suo corso.

Se la Camera non avesse creduto che si dovesse procedere, non si sarebbe proceduto; ma per parte dell'onorevole guardasigilli era necessario darle comunicazione dello stato in cui erano le cose, acciocchè essa fosse in condizione di esercitare il suo diritto. Quindi mi pare che si possa invitare il ministro a fare adesso ciò che (per ragioni forse plausibili) egli non ha fatto finora; e credo che l'ordine del giorno Parenzo non possa completamente accettarsi, affermando esso una cosa verissima ma configurante solo un principio teorico ed astratto. Votandolo, noi verremmo a dire soltanto che in nessun caso il corso dell'azione penale si può arrestare; e questa è cosa di cui nessuno può dubitare. Parmi perciò che il giustissimo pensiero dell'onorevole Parenzo dovrebbe formularsi in modo più concreto; e se l'onorevole Parenzo volesse aderire al mio modo di vedere, presenterei un ordine del giorno così concepito:

« Il Senato invita il ministro guardasigilli a voler curare la trasmissione degli atti del processo Giolitti alla Camera, affinchè questa possa prendere in proposito le deliberazioni che ad essa spettano ».

PRESIDENTE. Rileggo l'ordine del giorno presentato dal signor senatore Canonico:

« Il Senato invita il ministro guardasigilli a trasmettere alla Camera gli atti del processo Giolitti, affinchè essa possa prendere in proposito le deliberazioni che ad essa spettano ».

Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato.

(È appoggiato).

Ha facoltà di parlare il signor presidente del Consiglio, ministro dell'interno.

CRISPI, *presidente del Consiglio*. Nè il primo, nè il secondo ordine del giorno dei due onorevoli senatori sono necessari dopo le dichiarazioni fatte dal mio collega il ministro guardasigilli.

Non fu detto mai, che si voglia sospendere il corso della giustizia, anzi fu affermato il contrario.

Non si sarebbe potuto dirlo nemmeno, perchè non può sorgere in mente di un uomo onesto il pensiero di un'azione somigliante.

La questione è tutt'altra.

Per questo pregherei tanto il senatore Parenzo, quanto il senatore Canonico, a voler ritirare il loro ordine del giorno e contentarsi delle dichiarazioni del Governo.

Ove essi persistessero, il Governo preghebbe il Senato a volerli respingere.

Qual'è la questione?

Due processi si iniziarono, e la giustizia ordinaria procedette regolarmente fino al punto che due mandati a comparire furono spediti dal giudice e dalla sezione d'accusa, contro colui che si riteneva essere il principale imputato.

Costui eccepì l'incompetenza dell'autorità giudiziaria e ricorse in Cassazione. Fu egli in conseguenza il vero autore della sospensione.

La Corte di cassazione fu del suo avviso.

La Corte, per il primo processo credette, come il senatore Canonico vi ha annunciato, che l'autorità giudiziaria fosse incompetente; per l'altro che fosse necessario che la Camera si pronunziasse. Per il primo processo invocò l'art. 47 dello Statuto, il quale prevede il caso in cui la Camera possa esercitare il diritto d'accusa, mandando all'alta Corte di giustizia l'imputato; con la seconda sua sentenza il supremo magistrato credette applicabile l'art. 45 del patto fondamentale, il quale richiede la preventiva autorizzazione del procedimento.

Quale è la ragione, per la quale non si è creduto di portare alla Camera in questo momento, in questo scorcio di sessione, un argomento di tale importanza? Tutti lo comprendono: alte ragioni di Stato, necessità di finanza, condizioni difficili dell'amministrazione pubblica, persuasero il Governo essere utile una breve sosta per non intralciare il lavoro parlamentare con argomenti irritanti, che avrebbero dovuto occupare parecchi giorni la Camera in una discussione, che, senza alcun danno degli interessati, si poteva rimandare. Ma questo significa forse, che il ministro guardasigilli ha voluto sospendere il procedimento? Significa aver voluto sospendere il corso della giustizia? Niente affatto.

Aggiungete, che, soltanto dopo le sentenze di Cassazione, non compete soltanto al ministro guardasigilli il diritto di eccitare la competenza della Camera. Questa competenza può essere anche eccitata dagli interessati, ove lo credano, per mezzo di una petizione, o dai deputati, ove essi credano necessario di affrettare il procedimento. Queste ipotesi bastano a persuadervi, che la giustizia nel caso in esame può anche procedere indipendentemente dal potere esecutivo, il quale, del resto, non ha sospeso, nè vuol sospendere, e molto meno ritardare il giudizio. Da parte nostra, non vi è stata che una momentanea posa, la quale non nuoce a nessuno, imperocchè se nuocesse, coloro che vi sono interessati vi avrebbero pensato anch'essi, offrendosi a loro il modo di provvedere.

L'interessato, avendo eccepito l'incompetenza dell'autorità giudiziaria ed avendo ricorso alla Cassazione, ed essendo stata accettata la sua domanda, potrebbe anch'esso rivolgersi alla Camera e chiedere che la giustizia riprenda il suo corso.

Perchè non l'ha fatto? Perchè non l'han fatto gli altri coimputati? Perchè essi non si sono serviti di quel diritto che dà lo Statuto di rivolgersi alla Camera con una petizione, onde chiedere che loro sia fatta giustizia?

Appunto perchè non ne sentono il bisogno.

Ciò posto, dichiaro fermamente al Senato, che al momento opportuno la questione sarà portata alla Camera; ed allora la Camera sarà giudice di quello che crederà fare dopo le due sentenze della Cassazione.

Questa mia dichiarazione, onestamente fatta,

deve persuadervi come non ci sia stata colpa alcuna da parte del ministro guardasigilli, nè da parte del Gabinetto; e che le cose sono procedute regolarmente. In noi non fu pensiero ostile per alcuno, nè negligenza. L'indugio è stato per necessità che il Senato comprenderà meglio d'ogni altro, e che mi obbliga naturalmente a doverlo pregare che non accetti nè l'uno, nè l'altro, degli ordini del giorno che furono presentati.

Eppoi direi anche un'altra cosa: l'ordine del giorno del senatore Canonico è precettivo; toglie al potere esecutivo la facoltà di scegliere l'opportunità del tempo in cui potrebbe occupare la Camera di un argomento così grave; ed io credo che il Senato non dovrebbe mettere in condizioni difficili il Governo.

Il Governo deve essere giudice del momento opportuno in cui si dovrà portare alla Camera questo processo...

Voci: No, no.

CRISPI, *presidente del Consiglio* ... Sì, signori. Ma noi siamo alla fine di luglio. Parliamo francamente, se pure del grave argomento si volesse occupare la Camera - la quale è molto occupata nella discussione di materie importantissime - di questa noiosa questione del processo per la soppressione dei documenti della Banca Romana, crede l'onor. Costa, credono i suoi colleghi, che in questa sessione si potrebbe far questo?

Non è possibile, non per mancanza di volontà, ma per mancanza di tempo e di opportunità.

Lascino libero il Governo in questa dolorosa questione, non l'inceppino, non l'obbligino a procedimenti, dei quali nessuno potrebbe giovarsi: nessuno, nè anco la giustizia.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Parenzo.

Senatore PARENZO. La cedo volentieri al relatore e parlerò dopo di lui.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare il senatore Costa.

Senatore COSTA, *relatore*. Veramente la questione ha proceduto su di un terreno nel quale nè il discorso Parenzo nè il mio l'avevano posta.

Prendendo occasione da certe affermazioni che da documenti di pubblica notorietà risul-

tavano fatte dal ministro guardasigilli nell'altro ramo del Parlamento, abbia creduto necessario di dimostrare che il Governo non aveva facoltà di sospendere il corso di un procedimento penale al quale una decisione del magistrato supremo aveva dichiarato applicabile l'art. 47 dello Statuto, senza che sia noto dove veramente si trovino gli atti relativi.

Una voce dal banco dei ministri: Sono presso la magistratura!

Senatore COSTA, *relatore*. Non dovrebbero esservi se la magistratura si è dichiarata incompetente.

Questa è la sola cosa che avevamo inteso di dimostrare.

Poi la discussione divagò nel processo Giolitti, del quale noi non siamo in grado di apprezzare nè il contenuto nè la portata, se non in quanto fu, prima della chiusura della Sessione, presentata una domanda di autorizzazione a procedere.

CRISPI, *presidente del Consiglio*. Non fu presentata.

Senatore COSTA, *relatore*. Fu presentata alla Camera.

CRISPI, *presidente del Consiglio*. Non fu mai presentata, onor. Costa.

Senatore COSTA, *relatore*. Fu presentata il 15 di dicembre.

CALENDA V., *ministro di grazia e giustizia*. Non fu presentata.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando perdono, ma fu presentata: ad ogni modo, peggio è se non fu presentata, giacchè è di pubblica notorietà che la domanda venne dal procuratore generale trasmessa al Ministero.

Dunque la questione ha divagato, e me ne duole perchè questo non è stato certamente lo scopo che si era proposto il senatore Parenzo iniziando la discussione, ed io accettandola.

Questo vi spiega come e perchè io non potrei aderire all'ordine del giorno presentato dal senatore Canonico. Non vi posso aderire perchè non credo che il Senato, in un determinato procedimento, possa dire che si faccia o non si faccia un atto determinato. (*Approvazioni*).

Noi possiamo esaminare una questione di principio; possiamo esaminare se il Governo abbia tenuto una condotta più o meno corretta, meglio ancora se abbia spiegato teorie più o meno

esatte per difendere la condotta che, a proposito del processo medesimo, egli ha seguito.

Io ebbi già occasione di dichiararlo allorchè parlai la prima volta; una ragione suprema di convenienza ci imponeva il maggiore riserbo, non essendo escluso che il Senato possa essere chiamato a pronunciare, come corpo giudiziario, solenne giudizio. Ed è questo riserbo che mi impone di pregare il Senato a non aderire all'ordine del giorno del senatore Canonico, a rivolgere preghiera allo stesso proponente di volerlo ritirare.

L'onor. presidente del Consiglio ha dichiarato di non poter aderire all'ordine del giorno presentato dal senatore Parenzo, ed ha manifestato il desiderio che il Senato prenda atto delle dichiarazioni del guardasigilli e delle sue.

Veramente non mi pare che le dichiarazioni del guardasigilli fossero abbastanza concrete, e ad ogni modo fossero tali da poterne prendere atto.

Furono più concrete quelle del presidente del Consiglio, il quale disse: io assicuro che, allorchè sarà il momento opportuno, il processo avrà corso.

Ma la questione, onorevole presidente del Consiglio, consiste appunto in questo concetto dell'opportunità della quale il Governo si riserva il giudizio.

Ma di opportunità noi non crediamo possa esservi questione, e tanto meno che di essa possa essere giudice il Governo.

La trasmissione degli atti di un processo all'autorità cui spetta o si crede spettare il diritto di designare il giudice in un processo è un fatto giudiziario al quale deve rimanere affatto estranea la convenienza politica, perchè nessuna ragione di convenienza politica può arrestare il corso dell'azione penale. Questo abbiamo sostenuto, e dobbiamo sostenere, affinchè la giustizia proceda libera, indipendente da ogni ingerenza esteriore nell'adempimento della missione che le spetta di difendere i diritti dei cittadini e della società.

Ora, se il presidente del Consiglio dicesse: onorevoli senatori, abbiate fiducia nel Governo che farà quello che deve fare, allora io stesso potrei pregare il mio collega Parenzo a ritirare il suo ordine del giorno. Ma se il presidente del Consiglio mantiene il diritto di essere egli stesso giudice del momento opportuno di dar

corso alla giustizia, dichiaro che, se anche dovessi rimaner solo nel mio voto, non ne prenderei atto mai.

CRISPI, *presidente del Consiglio*. Demando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISPI, *presidente del Consiglio*. Ma nessuno può avere in mente di arrestare il corso della giustizia, di non presentare al Parlamento i documenti di cui si parla. Sia sicuro il senatore Costa che il Governo li presenterà, e farà quello che è suo dovere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Parenzo.

Senatore PARENZO. Le dichiarazioni dell'onorevole Crispi potrebbero essere sufficienti, ad onta che il suo intervento, del quale naturalmente riconosco il diritto, abbia spostata la questione in altro campo.

Io tenni la questione nel solo campo teorico del diritto, egli l'ha portata nel campo pratico.

Portata la questione in questo campo, il Senato sarebbe tratto a giudicare, non più sul carattere giuridico di affermazioni fatte dall'onorevole guardasigilli, ma sulla condotta dal Governo tenuta in occasione di un determinato processo.

È poi venuto anche l'onorevole senatore Canonico a concretare questo concetto in un altro ordine del giorno ed a pregarmi di accettarlo invece del mio, mentre l'ordine del giorno da me presentato non faceva che affermare una massima di diritto che io credo indiscutibile.

Quale necessità vi era di questo mio ordine del giorno?

Eravamo di fronte alle dichiarazioni fatte dall'onorevole guardasigilli all'altro ramo del Parlamento e confermate oggi in Senato, e cioè che quando un reato perseguitato come reato comune si trovi eventualmente ad acquistare una parvenza politica e vi ha coinvolto un ex-ministro, possa essere facoltà del potere esecutivo di portare o no la decisione di questo punto alla Camera dei deputati secondo o quando gli piace.

Questo è il principio affermato dall'onorevole guardasigilli alla Camera, confermato qui e contro il quale io mi permisi di insorgere.

L'ordine del giorno da me proposto non faceva che affermare il principio opposto, e cioè

che per nessuna ragione, politica o no, il corso della giustizia possa essere sospeso.

Ora l'onor. Crispi dice: tutto questo riflette il processo Giolitti, processo che noi per le condizioni della Camera, per ragioni di finanza, ecc., ecc., non abbiamo creduto di poter portare per ora davanti alla Camera.

Però l'onor. Crispi, spinto dall'onor. Costa, finì per dichiarare che il Governo farà quello che deve.

Ripeto che, essendo la questione così spostata, non resta più alcuna ragione per far votare al Senato una massima di diritto opposta a quella affermata e svolta dall'onorevole guardasigilli.

Il Governo promette di fare quello che deve; aspetteremo di vederlo all'opera.

Ridotta la questione a questo punto, non vi è alcun bisogno nemmeno di un ordine del giorno che prenda atto delle parole dell'onorevole presidente del Consiglio, perchè mi immagino che quando un ministro parla davanti al Senato e promette di fare il proprio dovere, sia disposto a dare esecuzione alle sue promesse.

Ritiro quindi l'ordine del giorno da me presentato.

PRESIDENTE. Ed ella, onorevole Canonico, mantiene o ritira il suo ordine del giorno?

Senatore CANONICO. Prima di rispondere alla domanda dell'onorevolissimo nostro Presidente sul ritiro o no del mio ordine del giorno, mi permetto di fare una brevissima osservazione.

L'onorevole nostro collega Costa ha detto testè, e secondo me ha detto bene, che qui non si tratta di questione politica, si tratta di una questione giuridica: che, cioè, non si possa interrompere il corso di un giudizio pendente. Quindi mi fa meraviglia che non voglia accostarsi al mio ordine del giorno, poichè esso tendeva appunto a far sì che non vi fosse questa soluzione di continuità nel corso del processo.

Diceva il presidente del Consiglio e diceva l'onorevole guardasigilli che forse non è questo il momento opportuno di farlo.

Io non entro in apprezzamenti; e il mio ordine del giorno non veniva a contrastare quest'ordine di idee; inquantochè con esso s'invitava soltanto il ministro guardasigilli a trasmettere gli atti alla Camera. Una volta fatto questo, egli avrebbe fatto dal canto suo tutto quello che era del suo ufficio; e sarebbe sempre rimasta

giudice la Camera di ciò che si dovesse fare. Se essa non avesse creduto opportuno procedere immediatamente, la responsabilità sarebbe caduta sulla Camera e non sul Ministero.

Ecco il motivo per cui ho presentato il mio ordine del giorno.

Ciò detto, siccome io non intendo nè fare accuse, nè prolungare questioni spiacevoli, dopo le esplicite dichiarazioni del presidente del Consiglio, non insisto più oltre e non ho difficoltà di ritirare il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sono stati ritirati gli ordini del giorno degli onorevoli Parenzo e Canonico: in conseguenza di che pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 14 quale fu letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Presentazione di progetti di legge.

CRISPI, *presidente del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per « Modificazioni alla legge 23 luglio 1894 per le sovraimposte comunali e provinciali ».

Prego il Senato di voler dichiarare l'urgenza di questo progetto di legge perchè dovendosi costituire la Giunta è necessario che questo progetto di legge entri in vigore.

PRESIDENTE. Do atto al presidente del Consiglio della presentazione di questo progetto di legge.

L'onor. presidente del Consiglio prega il Senato di volerlo dichiarare d'urgenza.

Chi approva l'urgenza è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Questo progetto di legge sarà trasmesso agli Uffici per l'esame.

FERRARIS M., *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARIS M., *ministro delle poste e dei telegrafi*. A nome del ministro del Tesoro ho l'onore di presentare al Senato 17 disegni di legge per eccedenze d'impegni e per maggiori assegnazioni su vari bilanci, per l'esercizio finanziario 1893-94.

PRESIDENTE. Do atto al ministro delle poste e

dei telegrafi della presentazione che egli fa a nome del ministro del Tesoro, di 17 disegni di legge per eccedenze d'impegni e per maggiori assegnazioni su vari bilanci per l'esercizio finanziario 1893-94.

Questi disegni di legge saranno trasmessi alla Commissione permanente di finanze.

Svolgimento d'interpellanza.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente interpellanza rivolta all'onor. ministro dell'interno:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'interno circa lo scioglimento del Consiglio comunale di San Severino Marche decretato il 14 luglio corrente e circa l'invio del regio commissario, accaduto tre giorni prima della convocazione indetta dal comizio amministrativo elettorale.

« Firmato: LUZI ».

Senatore LUZI. Non è una interpellanza, ma una semplice interrogazione.

PRESIDENTE. Il regolamento del Senato non ammette le interrogazioni.

Prego l'onor. presidente del Consiglio di voler dichiarare se e quando intenda di rispondere alla interpellanza del senatore Luzi.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Se è cosa di poche parole potrei rispondere anche subito; ma se si dovesse fare una discussione pregherei rimandarla perchè sono chiamato all'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Ha inteso onor. Luzi?

Senatore LUZI. Si tratta di poche parole.

PRESIDENTE. Il regolamento vuole però che il Senato deliberi se si possa interrompere l'argomento in discussione per trattare di un altro. Chiedo quindi al Senato se accetta lo svolgimento immediato dell'interpellanza del senatore Luzi: chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Ha facoltà di parlare il senatore Luzi per svolgere la sua interpellanza.

Senatore LUZI. Alla vigilia delle elezioni provinciali, e comunali indette nel comune di San Severino Marche, dove l'Amministrazione municipale fidava di avere secondo le solite usanze una forte maggioranza, fu per decreto reale inviato un commissario, e sospesa la convocazione del Comizio. Io prego l'onor. ministro

dell'interno a considerare come nella stessa convocazione del Comizio elettorale si dovevano nominare i consiglieri provinciali spettanti al mandamento, ed è questo un diritto che non può esser interdetto agli elettori.

Prego pertanto che si vogliano dare istruzioni al R. commissario inviato colà affinché in tempo utile prima cioè del secondo lunedì di agosto sia convocato il collegio elettorale per la nomina dei consiglieri provinciali, la qual nomina non ha che fare coll'Amministrazione comunale.

Credo di avanzare una domanda giusta e così dimostro come le divergenze di opinione in politica e in amministrazione fra me e quelli che si vantano di aver la fiducia della maggioranza in quel comune non sono tali da offuscare l'animo sempre pronto a riconoscere la distributiva giustizia.

CRISPI, *presidente del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISPI, *presidente del Consiglio*. I motivi per cui fu sciolto il Consiglio di San Severino Marche furono amministrativi.

L'amministrazione andava malissimo, le condizioni del bilancio e degli uffici amministrativi non potevano essere peggiori. Quindi il Governo credette di sciogliere questo Consiglio; ma la sua deliberazione non ha nulla a che fare con la provincia; essa riguarda il comune di San Severino Marche unicamente. In conseguenza l'elezione dei consiglieri provinciali sarà fatta indipendentemente dallo scioglimento di quel Consiglio comunale.

Senatore LUZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore LUZI. Questo è quanto desidero: mi dichiaro soddisfatto e ringrazio.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del bilancio.

15	Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio (idem)	3,013,000 »
16	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria)	4,500,000 »
17	Pigioni (Spese fisse)	125,318 28
18	Spese relative all'amministrazione dei depositi giudiziari (Spesa d'ordine)	30,000 »
		32,349,808 28

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

30,142 »

19	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	
20	Stipendio, assegni ed indennità di residenza ad impiegati dell'amministrazione centrale rimasti fuori ruolo per riduzione d'organico (idem)	48,060 »
		687 »
21	Paghe ed assegni a taluni già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro assistenti	4,000 »
22	Sussidi ai già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro famiglie	82,889 »

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 LUGLIO 1895

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.		
23	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	142,246 18
RIASSUNTO PER TITOLI		
—		
TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
	Spese generali	1,259,897 33
	Spese per l'Amministrazione giudiziaria	32,349,808 28
	TOTALE della categoria prima della parte ordinaria	33,609,705 61
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
	Spese generali	82,889 »
	TOTALE della categoria prima della parte straordinaria	82,889 »
	TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	33,692,594 61
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	142,246 18
RIASSUNTO PER CATEGORIE		
—		
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	33,692,594 61
	Categoria IV. — Partite di giro	142,246 18
	TOTALE generale	33,834,840 79

TABELLA II.

Stato di previsione dell'ENTRATA dell'Amministrazione del Fondo per il culto

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896.

TITOLO I.		
Entrata ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.		
1	Consolidato 5 per cento	133,680 »
2	Consolidato 3 per cento	236,000 »
3	Rendita 4.50 per cento al netto pervenuta al fondo per il culto in sostituzione della rendita consolidata 5 per cento, ai termini della legge 22 luglio 1894, n. 339	10,493,056 »
4	Rendite provenienti da titoli diversi e da carte-valori	6,000 »
5	Certificati della cassa depositi e prestiti	132,500 »
		11,001,236 »
Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli.		
6	Consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866, 1867 e 1873, del quale non furono consegnati i titoli	<i>per memoria</i>
Altre rendite patrimoniali.		
7	Prodotto di beni stabili	320,000 »
8	Annualità diverse e frutti di capitali	7,050,000 »
		7,370,000 »
Proventi diversi.		
9	Quota di concorso (Art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036).	1,500,000 »
10	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	950,000 »
11	Rendite e crediti di dubbia riscossione	20,000 »
		2,470,000 »

TITOLO II.		
Entrata straordinaria		
—		
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
Esazione di capitali.		
12	Esazione e ricupero di capitali	2,000,000 »
RIASSUNTO		
—		
TITOLO I.		
Entrata ordinaria.		
—		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
	Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi	11,001,236 »
	Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli	<i>per memoria</i>
	Altre rendite patrimoniali	7,370,000 »
	Proventi diversi	2,470,000 »
	TOTALE del titolo I. — Entrata ordinaria	20,841,236 »
TITOLO II.		
Entrata straordinaria		
—		
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
	Esazione di capitali	2,000,000 »
	TOTALE del titolo II. — Entrata straordinaria	2,000,000 »
	INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria)	22,841,236 »

TABELLA C.

Stato di previsione della SPESA dell'Amministrazione del Fondo per il culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896.

TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese di amministrazione.		
1	Personale (Spese fisse)	475,000 »
2	Pensioni e indennità agl' impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie).	110,000 »
3	Aggio ai contabili per le riscossioni, compensi e indennità ai contabili stessi ed al personale ordinario e straordinario incaricato dell'accertamento e dell'appuramento di rendite (Spesa d'ordine)	525,000 »
4	Spese pel servizio esterno	100,000 »
5	Assegno allo Stato per maggiore spesa per la Corte dei conti - Legge 22 giugno 1874 n. 1962	76,000 »
6	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale	80,000 »
7	Contributo come spesa d'amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali (Spesa obbligatoria).	80,000 »
8	Contributo all'erario dello Stato per le spese del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti	10,000 »
9	Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali	43,000 »
10	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	7,000 »
11	Spese d'ufficio	15,000 »
12	Affitto pel locale di residenza dell'Amministrazione (Spese fisse)	17,215 »
13	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		1,538,215 »

Spese di liti e contrattuali.		
14	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	300,000 »
15	Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quietanze, transazione, costituzioni e risoluzione di censi, mutui ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere (Spesa obbligatoria)	35,000 »
		335,000 »
Contribuzioni e tasse.		
16	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	414,000 »
17	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	616,736 »
18	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria)	320,000 »
19	Tassa di registro e bollo e sui mandati (Spesa obbligatoria)	5,000 »
20	Spesa per assicurazioni postali e per telegrammi (Spesa obbligatoria)	1,000 »
		1,356,736 »
Spese patrimoniali.		
21	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per trasporto dei medesimi (Spesa d'ordine)	2,000 »
22	Manutenzione degli stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni (Spesa obbligatoria)	80,000 »
23	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (Spese fisse ed obbligatorie)	850,000 »
24	Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie)	15,000 »
25	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	370,000 »
26	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Decreto dittatoriale 9 giugno 1860 (Spesa obbligatoria)	13,000 »
27	Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai comuni per effetto dell'art. 19 della legge 7 luglio 1866 (Spese fisse)	20,000 »
		1,350,000 »

Spese disposte da leggi e decreti legislativi.		
28	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache (Spesa obbligatoria)	2,000 »
29	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse)	5,530,000 »
30	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresses (Spese fisse ed obbligatorie)	1,730,000 »
31	Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse)	751,500 »
32	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo pel culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (Spese fisse)	514,800 »
33	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848 e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi <i>a divinis</i> (Spese fisse ed obbligatorie)	45,000 »
34	Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse)	379,000 »
35	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizii monumentali (Spese fisse)	115,000 »
36	Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (Spesa obbligatoria)	438,000 »
37	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti (Spesa obbligatoria)	2,800,000 »
		12,305,300 »
Casuali.		
38	Spese casuali	30,000 »
Fondi di riserva.		
39	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	100,000 »
40	Fondo di riserva per le spese impreviste	30,000 »
		130,000 »

TITOLO II:

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese straordinarie e diverse.

41	Personale fuori ruolo e in disponibilità (Spese fisse)	26,555 »
42	Assegni al personale straordinario (Spese fisse)	34,500 »
43	Restituzioni di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse (Spesa d'ordine)	450,000 »
44	Spesa straordinaria per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'amministrazione (Spesa obbligatoria)	165,000 »
45	Spesa straordinaria per riparazioni ad edifici ex-demaniali e di enti ecclesiastici di regio patronato	80,000 »

756,055 »

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Capitali.

46	Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi. Restituzione di capitali e di doti monastiche. Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi (Spesa d'ordine)	150,000 »
47	Sborso di capitali in corrispettivo di stabili già venduti, e che debbono dismettersi per devoluzione, sentenze o transazioni; sborso di somme in surrogazione od a complemento di rendita iscritta e devoluta per disposizioni legislative a comuni, privati, ecc. ecc. (Spesa obbligatoria)	10,000 »
48	Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazione e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari o per acquisto di mobili in aumento d'inventario: sborso dei capitali per gli affrancamenti di annualità passive, a tenore della legge 29 gennaio 1880, n. 5253 (Spesa obbligatoria)	879,930 »
49	Acconto allo Stato sulla parte spettantegli del patrimonio delle corporazioni religiose soppresses, ai termini dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036	4,000,000 »

5,039,930 »

RIASSUNTO

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione	1,538,215 »
Spese di liti e contrattuali	335,000 »
Contribuzioni e tasse	1,356,736 »
Spese patrimoniali	1,350,000 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	12,305,300 »
Casuali	30,000 »
Fondi di riserva	130,000 »
<hr/>	
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria	17,045,251 »
<hr/>	

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese straordinarie e diverse	756,055 »
---	-----------

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Capitali	5,039,930 »
--------------------	-------------

TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	5,795,985 »
---	-------------

INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria)	22,841,236 »
---	--------------

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 LUGLIO 1895

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896

TABELLE **B E C.**

		Competenza per l'esercizio finanziario 1895-96
TITOLO I.		
CATEGORIA PRIMA. — Entrate e spese effettive.		
PARTE ORDINARIA.		
Entrata		20,841,236 »
Spesa		17,045,251 »
	Differenza	+ 3,795,985 »
TITOLO II.		
CATEGORIA PRIMA. — Entrate e spese effettive.		
PARTE STRAORDINARIA.		
Entrata		»
Spesa		756,055 »
	Differenza	— 756,055 »
Riepilogo della categoria prima.		
PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA. (INSIEME).		
Entrata		20,841,236 »
Spesa		17,801,306 »
	Differenza	+ 3,039,930 »

Competenza
per l'esercizio
finanziario
1895-96

TITOLO II.

CATEGORIA SECONDA. — Trasformazione di capitali.

PARTE STRAORDINARIA.

Entrata	2,000,000 »
Spesa	5,039,930 »
Differenza	— 3,039,930 »

RIASSUNTO GENERALE DELLE DIFFERENZE

Differenza della categoria prima — <i>Entrate e spese effettive</i>	+ 3,039,930 »
Differenza della categoria seconda — <i>Trasformazione di capitali.</i>	— 3,039,930 »
<i>Differenze totali</i>	»

PRESIDENTE. Si da lettura dell'elenco n. 1 e n. 2.
Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE, legge:

Elenco N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
2	Pensioni e indennità agli impiegati a riposo.
3	Aggio ai contabili per le riscossioni, compensi e indennità ai contabili stessi ed al personale ordinario e straordinario incaricato dell'accertamento e dell'appuramento di rendite.
7	Contributo come spesa di amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali.
13	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
14	Spese di liti e di coazione.
15	Spese per atti, contratti, affitti, permute, quietanze, transazioni, costituzioni e risoluzioni di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere.
16	Tassa di manomorta.
17	Imposta di ricchezza mobile.
18	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
19	Tassa di registro e bollo e sui mandati.
20	Spese per assicurazioni postali e per telegrammi.
21	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese pel trasporto dei medesimi.
22	Manutenzione degli stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni.
23	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi.
24	Doti dipendenti da pie fondazioni.
25	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese.
26	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche (Decreto dittatoriale 9 giugno 1860).
28	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache.
30	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse.
33	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi <i>a divinis</i> .
36	Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.
37	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti.
SPESA STRAORDINARIA.	
43	Restituzioni di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse.
44	Spesa straordinaria per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'amministrazione.
46	Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi. Restituzione di capitali e di doti monastiche. Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi.
47	Sborso di capitali in corrispettivo di stabili già venduti, e che debbono dismettersi per devoluzione, sentenze o transazioni; sborso di somme in surrogazione od a complemento di rendita iscritta e devoluta per disposizioni legislative a Comuni, privati, ecc.
48	Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito alla esazione e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari o per acquisto di mobili in aumento d'inventario; sborso dei capitali per gli affrancamenti di annualità passive, a tenore della legge 29 gennaio 1880, n. 5253.

Elenco N. 2.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
3	Aggio ai contabili per le riscossioni, compensi e indennità ai contabili stessi ed al personale ordinario e straordinario incaricato dell'accertamento e dell'appuramento di rendite.
4	Spese pel servizio esterno.
14	Spese di liti e di coazione.
15	Spese per atti, contratti, affitti, permute, quietanze, transazione, costituzioni e risoluzioni di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie, trasporti a catasto, spese per terzaggieri ed altre perizie in genere.
16	Tassa di manomorta.
17	Imposta di ricchezza mobile.
18	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
19	Tassa di registro e bollo e sui mandati.
22	Manutenzione degli stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni.
31	Assegni al clero di Sardegna.
SPESA STRAORDINARIA.	
44	Spesa straordinaria per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'amministrazione.

TABELLA D.

Stato di previsione dell'ENTRATA del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896.

TITOLO I.		
Entrata ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Rendite patrimoniali.		
1	Rendite sul debito pubblico nazionale ed estero	6,843 47
2	Rendita 4.50 per cento al netto pervenuta al Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma in sostituzione della rendita consolidata 5 per cento ai termini della legge 22 luglio 1894, n. 339	1,528,208 »
3	Prodotto di beni stabili	7,000 »
4	Censi, canoni, livelli, ecc.	337,500 »
5	Crediti fruttiferi	4,000 »
6	Interessi sul prezzo beni e sulle tasse di svincolo di enti soppressi in Roma	20,000 »
		1,903,551 47
Proventi diversi.		
7	Depositi diversi	800 »
8	Ricuperi e proventi diversi	45,000 »
9	Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	10,000 »
		55,800 »

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza
e di religione.

10	Prezzo vendita beni di enti soppressi	140,000 »
11	Prezzo vendita di titoli ed ammortizzazione prestiti	1,000 »
12	Esazione di capitali fruttiferi ed infruttiferi e corrispettivo d'affranca- zione di annualità	150,000 »
13	Ritenute ordinarie sugli stipendi degli impiegati e relativa rendita consolidata da reinvestirsi	4,900 »
		295,900 »

Entrate diverse e trasformazione di capitali propri
di enti conservati.

14	Tassa ed interessi per rivendicazione e svincolo di enti di patronato laicale nelle sedi suburbicarie	2,000 »
15	Interessi sul prezzo beni di enti conservati da restituirsi	70,000 »
16	Prezzo vendita beni di enti conservati	300,000 »
17	Ricupero capitali in dipendenza di conti di reinvestimento	2,000 »
18	Interessi sulla rendita consolidata acquistata per conto degli enti con- servati da restituirsi	5,000 »
		379,000 »

RIASSUNTO**TITOLO I.****Entrata ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.**

Rendite patrimoniali	1,903,551 47
Proventi diversi	55,800 »
TOTALE del titolo I. — Entrata ordinaria	1,959,351 47

TITOLO II.**Entrata straordinaria****CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.**

Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza e di religione .	295,900 »
Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati	379,000 »
TOTALE del titolo II. — Entrata straordinaria	674,900 »
INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria)	2,634,251 47

TABELLA E.

Stato di previsione della SPESA del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896.

PARTE PRIMA.

SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione.

1	Contributo a favore della Direzione generale del Fondo pel culto in rimborso della spesa pel personale incaricato del servizio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma	50,000 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse)	7,500 »
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno (Spesa d'ordine)	12,000 »
4	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale	15,000 »
5	Spese d'ufficio: economia e stampe (Spesa obbligatoria)	10,000 »
6	Fitto dei locali per la residenza dell'amministrazione (Spese fisse)	4,000 »

 98,500 »

Spese di liti e contrattuali.

7	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	10,000 »
8	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzioni e risoluzioni di censi e vendita beni (Spesa obbligatoria)	2,000 »

 12,000 »

Contribuzioni e tasse.		
9	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	90,000 »
10	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	67,948 »
11	Imposta sui fabbricati e fondi rustici e tassa acque (Spesa obbligatoria)	49,000 »
12	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali (Spesa obbligatoria)	2,000 »
		208,948 »
Spese patrimoniali.		
13	Riparazioni ordinarie ai fabbricati (Spesa obbligatoria)	35,000 »
14	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità (Spese fisse ed obbligatorie)	9,000 »
15	Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie)	537 50
16	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	209,000 »
17	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori (Spese fisse ed obbligatorie)	16,000 »
		269,537 50
Spese disposte da leggi e decreti legislativi.		
18	Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse)	636,132 »
19	Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma (Spese fisse ed obbligatorie)	20,500 »
20	Assegni alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (Art. 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873)	175,000 »
21	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto	52,000 »
		883,632 »
Casuali.		
22	Spese casuali	10,000 »

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 LUGLIO 1895

Fondi di riserva.		
23	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	10,000 »
24	Fondo di riserva per le spese impreviste	2,000 »
TITOLO II.		12,000 »
Spesa straordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese straordinarie diverse.		
25	Personale fuori ruolo (Spese fisse)	8,685 »
26	Compensi per lavori straordinari	8,000 »
27	Spese diverse per concentramento di monache (Spesa obbligatoria) .	5,000 »
28	Restituzione di somme indebitamente conseguite (Spesa d'ordine) .	10,000 »
29	Restituzione di depositi per pigioni	800 »
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		32,485 »
Capitali di spettanza dell'amministrazione.		
30	Riparazioni straordinarie ai fabbricati (Spesa obbligatoria) . . .	35,000 »
31	Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi (Spesa obblig.)	20,000 »
32	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi (Spesa obbligatoria)	216,000 »
33	Reimpiego delle ritenute sugli stipendi degli impiegati (Spesa obbligatoria)	4,900 »
34	Restituzione di tassa di svincolo in Roma	20,000 »
		295,900 »
Capitali di spettanza degli enti conservati.		
35	Reimpiego del prezzo beni degli enti conservati (Spesa obbligatoria)	299,000 »
<i>Da riportarsi</i>		299,000 »

	<i>Riporto</i>	299,000 »
36	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di rinvestimento (Spesa d'ordine)	75,000 »
37	Restituzione delle frazioni di capitali in dipendenza dei conti di rinvestimento (Spesa obbligatoria)	3,000 »
38	Dismissione delle tasse di svincolo a favore dei Comuni nelle sedi suburbicarie (Spesa obbligatoria)	2,000 »
		379,000 »
PARTE SECONDA.		
SPESE PROPRIE PEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA		
—		
TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
39	Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato	2,683 86
40	Assegni per conservazione e manutenzione di monumenti, biblioteche, osservatorî, musei e oggetti d'arte	85,119 20
41	Assegno per la ricostruzione della basilica di San Paolo	70,000 »
42	Assegno alla congregazione di carità di Roma	80,000 »
43	Assegno all'istituto di Santo Spirito in Sassia in Roma	120,000 »
44	Assegno al comune di Roma per la società dei giardini educativi di infanzia	5,000 »
		362,803 06
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
45	Fondo a disposizione	69,445 91

RIASSUNTO

PARTE PRIMA.

SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione	98,500 »
Spese di liti e contrattuali	12,000 »
Contribuzioni e tasse	208,918 »
Spese patrimoniali	269,537 50
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	883,632 »
Casuali	10,000 »
Fondi di riserva	12,000 »
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria	1,494,617 50

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese straordinarie diverse	32,485 »
---------------------------------------	----------

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
Di spettanza dell'amministrazione	295,900 »
Di spettanza degli enti conservati	379,000 »
	674,900 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria . . .	707,385 »
TOTALE DELLA PARTE PRIMA (Spesa ordinaria e straordinaria) . .	2,202,002 50
 PARTE SECONDA. 	
SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA	
Titolo primo (Spesa ordinaria)	362,803 06
Titolo secondo (Spesa straordinaria)	69,445 91
	432,248 97
TOTALE DELLA PARTE SECONDA (Spesa ordinaria e straordinaria) .	432,248 97
INSIEME (Parte prima e seconda)	2,634,251 47

Elenco N. 3.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896, a termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
5	Spese d'ufficio: economia e stampe.
7	Spese di liti e di coazioni.
8	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzioni e risoluzioni di censi e vendita beni.
9	Tassa di manomorta.
10	Imposta di ricchezza mobile.
11	Imposta sui fabbricati e fondi rustici e tassa acque.
12	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.
13	Riparazioni ordinarie ai fabbricati.
14	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità.
15	Doti dipendenti da pie fondazioni.
16	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.
17	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori.
19	Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma.
SPESA STRAORDINARIA.	
27	Spese diverse per concentramento di monache.
28	Restituzione di somme indebitamente conseguite.
30	Riparazioni straordinarie ai fabbricati.
31	Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi.
32	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi.
33	Reimpiego delle ritenute sugli stipendi degli impiegati.
35	Reimpiego del prezzo beni degli enti conservati.
36	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento.
37	Restituzione delle frazioni di capitali in dipendenza dei conti di reinvestimento.
38	Dismissione delle tasse di svincolo a favore dei Comuni nelle sedi suburbicarie.

Elenco N. 4.

Spese di riscossione delle entrate per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
5	Spese d'ufficio: economia e stampe.
7	Spese di liti e di coazioni.
8	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzioni e risoluzioni di censi e vendita beni.
9	Tassa di manomorta.
10	Imposta di ricchezza mobile.
11	Imposta sui fabbricati e fondi rustici e tassa acque.
12	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.

PRESIDENTE. Ora si passerà alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

L'Amministrazione del Fondo pel il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896, in con-

formità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella C).

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* dell'Amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(Approvato).

Art. 3.

La detta Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio

1895 al 30 giugno 1896, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella E).

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4, annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge si voterà a scrutinio segreto nella prossima seduta, seduta che io propongo sia lunedì alle ore 15.

Non essendovi obiezioni resta così stabilito.

Rinvio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Essendo presente il signor ministro dei lavori pubblici, e dovendosi fissare lo svolgimento di un'interpellanza che fu annunciata diretta a lui, al suo collega delle poste e dei telegrafi e a quello di agricoltura, industria e commercio, chiedo quando possa essere posta all'ordine del giorno.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Se il signor presidente ed il Senato lo credono, iniziandosi la discussione del bilancio dei lavori pubblici, risponderai in quell'occasione all'interpellanza stessa.

PRESIDENTE. Se non vi è nulla in contrario l'interpellanza sarà premessa alla discussione del bilancio dei lavori pubblici.

Rimane così stabilito.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 15:

1. Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti; stati di previsione e della spesa del Fondo per il culto, e dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1895-96.

2. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Convalidazione di alcuni regi decreti di autorizzazione di prelevamenti dal fondo a calcolo per spese relative alle ferrovie complementari, inscritto al n. 81 della tabella annessa alla legge 12 luglio 1894, n. 318;

Ripartizione di spese per opere pubbliche straordinarie ed assegno di fondi per lavori ferroviari nel porto di Genova;

Autorizzazione di spese straordinarie per opere stradali ed idrauliche di 1^a e 2^a categoria, nonché di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1894-95;

Approvazione di maggiore spesa occorrente al pagamento di somme dovute alla Società concessionaria della ferrovia Torre Berretti-Gravellone;

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1895-96;

Conversione in legge del regio decreto 10 marzo 1895, n. 58, che autorizza l'importazione del sale nelle isole non soggette a privativa.

La seduta è sciolta (ore 18 e 40).